

SENATO DEL REGNO (N. 263)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(GUICCIARDINI)

NELLA TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1906

Approvato dalla Camera dei Deputati il 4 dello stesso mese (V. Stampati N. 347)

Proroga del termine prescritto dall' art. 5 della legge 2 luglio 1905, n. 319 relativa ai provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir)

SIGNORI SENATORI. — Il mio onorevole predecessore presentava il 30 gennaio di questo anno alla Camera dei deputati un disegno di legge per una proroga fino all'8 gennaio 1907 del termine di sei mesi stabilito dall' art. 5 della legge 2 luglio 1905, n. 319, sui provvedimenti per la Somalia italiana meridionale.

La domanda era motivata dalla nomina di una Commissione d'inchiesta chiamata ad esaminare lo stato delle cose al Benadir e a studiare i provvedimenti da adottarsi per l'ordinamento e lo sviluppo di quella Colonia.

Eventi parlamentari hanno ritardato l'approvazione di questa proposta di proroga, mentre intanto cessavano le ragioni di essa con lo scioglimento della Commissione d'inchiesta in seguito alle dimissioni da essa presentate.

La Commissione parlamentare che ha esaminata la domanda di proroga, ha proposto di ridurre il termine limitandolo a quattro mesi dall'8 gennaio 1906 fino all'8 maggio corr.

La Camera ha il 4 corr. approvato questa proposta con l'unito disegno di legge, che viene così innanzi a voi per avere il vostro suffragio.

Contemporaneamente io vi presento il disegno di legge per l'ordinamento del Benadir, adempiendo così all'obbligo imposto dall' art. 5 della legge del 2 luglio 1905, n. 319, entro i termini contemplati dal provvedimento testè approvato dalla Camera dei deputati.

Confido pertanto che voi vogliate dare la vostra approvazione all'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui all' art. 5 della legge 2 luglio 1905 sui provvedimenti per la Somalia Italiana Meridionale è prorogato fino all'8 maggio 1906.

Il Presidente della Camera dei deputati
G. BIANCHERI.

SENATO DEL REGNO (N. 263-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

DI SAN GIULIANO, *presidente*, CARAFA, *segretario*, ADAMOLI, BALDISSERA, CAETANI
DI COLLOBIANO e DE MARTINO, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

NELLA TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1906

Proroga del termine prescritto dall' art. 5 della legge 2 luglio 1905, n. 319
relativa ai provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir)

SIGNORI SENATORI. — Il Governo del Re avrebbe dovuto presentare al Parlamento i provvedimenti per la Somalia italiana meridionale non più tardi dell' 8 gennaio 1906, ma, venuto nel proposito di affidare ad una speciale Commissione d'inchiesta lo studio del problema coloniale che le discussioni parlamentari avevano rivelato, nei suoi vari aspetti politici e sociali, non facile a risolvere, chiese invece una proroga di un anno al termine prescritto.

Se non che, assunto poi a capo del Governo l'onorevole Sennino con propositi diversi, — principale quello di addivenire senz'altra indagine alla sistemazione della Colonia, — e sciolta la Commissione speciale, Ministero e Commissione parlamentare convennero di ridurre quella proroga a soli quattro mesi, che sono scaduti appunto il dì 8 maggio.

Il disegno di legge che tal proroga chiedeva non ha dunque potuto diventare legge dello Stato in tempo utile; ma, considerato che il Governo ha effettivamente presentato al Senato del Regno l' 8 maggio e nel limite dei quattro mesi richiesti un disegno di legge che contiene un completo e definitivo assetto della Colonia del Benadir, pare alla vostra Commissione che ogni questione di forma da questo fatto stesso venga ad essere sanata e il disegno di legge possa, come d'altronde propone, essere approvato.

Addì 28 maggio 1906.

DE MARTINO, *relatore*.

SENATO DEL REGNO

(N. 264)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(GUICCIARDINI)

di concerto col **Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno**
(SONNINO SIDNEY)

col **Ministro del Tesoro**
(LUZZATTI)

col **Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti**
(SACCHI)

col **Ministro della Guerra**
(MAJNONI D'INTIGNANO)

e col **Ministro della Marina**
(MIRABELLO)

NELLA TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1906

Ordinamento del Benadir (Somalia italiana meridionale)

SIGNORI SENATORI. — Nella seduta del 30 gennaio scorso, il mio predecessore presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge per una proroga di un anno al termine di sei mesi fissato dall'art. 5 della legge del 2 luglio 1905, n. 319 e già scaduto l'8 gennaio di quest'anno. La domanda di proroga era giustificata dalla nomina di una Commissione d'inchiesta per esaminare lo stato di cose al Benadir e per studiare i provvedimenti da adottarsi per l'ordinamento e lo sviluppo di quella colonia. Dovendosi attendere le conclusioni della Commissione, era prematura la presentazione di un disegno di legge per l'ordinamento del Benadir.

Avendo la Commissione d'inchiesta date le sue dimissioni, che furono accettate, e non avendo quindi potuto spiegare la sua azione,

veniva a cessare la ragione di una sì lunga proroga, e l'altro ramo del Parlamento consentì, su proposta della Commissione parlamentare, che solo fosse accordata una proroga di quattro mesi, cioè fino all'8 maggio corr., per la presentazione del disegno di legge sull'ordinamento del Benadir.

E ora viene innanzi a voi il disegno di legge di proroga approvato il 4 corrente dalla Camera insieme con quello qui unito per l'ordinamento del Benadir.

Io scioglio qui l'obbligo fatto al Governo del Re dall'art. 5 della legge 2 luglio 1905, n. 319, di provvedere all'ordinamento della Somalia italiana meridionale mediante uno speciale provvedimento legislativo.

I concetti da me già svolti dinanzi alla Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo u. s.

quando ne annunzierai la prossima presentazione, hanno guidato la compilazione del disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione.

Partendo dalla nuova situazione di diritto e di fatto creata al Benadir dalla legge del 2 luglio 1905, in virtù della quale il Benadir è passato sotto la diretta sovranità dell'Italia, che prima lo occupava a solo titolo di affitto, il provvedimento legislativo che viene innanzi a voi, mira, nel suo complesso, ad assicurare alla colonia del Benadir le condizioni per cui un'amministrazione veramente civile possa svolgere la sua benefica azione ordinatrice intesa al graduale sviluppo economico di quelle fertili contrade ed all'elevamento morale e civile delle popolazioni che le abitano.

Convinti che alla colonia del Benadir non facciano difetto le condizioni necessarie per un prospero avvenire, e ciò per attestazione concorde di viaggiatori e di funzionari, mancheremo al nostro dovere innanzi al paese ed alle altre nazioni se non provvedessimo, col benefico influsso di una amministrazione civile, a convertire il Benadir in una colonia agricola, commerciale ed industriale, per cui, nell'ambito dell'azione coloniale, così intensa ai nostri giorni, debba derivarne il benessere della regione da noi posseduta.

E soprattutto dobbiamo tener presente, ora che quella colonia è sotto la sovranità dell'Italia, l'obbligo imprescindibile che a noi ci è imposto dalle ragioni di civiltà, nel cui nome il nostro paese ha levato la sua bandiera in quelle regioni: l'obbligo, cioè, di non assistere, impotenti, dalle stazioni della costa, al triste spettacolo della schiavitù che esiste a poca distanza dalle stazioni stesse.

La prima parte del disegno di legge in esame tratta del governo della colonia. In essa sono stati nettamente delineati quei poteri che noi crediamo utile sieno riservati al Governo del Re e quelli che, per un ben inteso principio di decentramento coloniale, è necessario sieno affidati a chi quel Governo rappresenta nella colonia.

Le condizioni particolari in cui si trova il Benadir, chiuso per più mesi dalla forza del mare ad ogni comunicazione esterna, la sua grande lontananza dalla madre patria, le condizioni attuali della sua amministrazione, che appunto ora incomincia ad organizzarsi per quanto riguarda le stazioni da noi occupate,

suggeriscono naturalmente la delegazione di ampi poteri al Governatore della colonia, il quale, oltre ad essere il miglior giudice delle esigenze locali, esigenze delle quali spesso — e lo dimostra la storia coloniale di tutto il mondo — la metropoli non trovasi in grado di rendersi esatto conto, può sovente trovarsi nella assoluta impossibilità di chiedere volta per volta al Governo centrale quei poteri il cui esercizio le circostanze rendessero d'urgente necessità. E, anche quando questa impossibilità non esistesse, gli inevitabili ritardi dell'intervento del Governo centrale renderebbero spesso l'azione del Governatore o tardiva o poco efficace.

Non però la delegazione di ampi poteri al Governatore deve diminuire o render meno intenso il controllo della metropoli sull'amministrazione coloniale, controllo che deve poter essere completo ed effettivo.

Questi termini del problema, appunto, si cercò di armonizzare nella prima parte del disegno di legge.

Nel dettare, nella parte seconda, le norme per l'amministrazione della giustizia furono mossi dal concetto, oggi prevalente in materia di amministrazione della giustizia nelle colonie, di assicurare agli Italiani e agli stranieri residenti nella colonia le stesse garantigie che loro assicurano le leggi del Regno, mentre, alieni da qualunque imposizione ad una razza inferiore di un *corpus iuris* elaboratosi nei secoli a regolare i rapporti di una società più evoluta, volemmo conservarli, per gli indigeni e razze affini, gli istituti giuridici loro propri, sempre quando essi non presentino stridente contrasto con quei principi e sentimenti di giustizia che formano ambito patrimonio della civiltà.

Ma se conveniva lasciar da parte ogni idea d'imposizione, da canto nostro, di una legge la cui intima essenza, nella maggior parte dei casi, l'indigeno non è in grado di apprezzare al suo giusto valore, non era del pari opportuno precludere a questo indigeno l'adito allo spontaneo riconoscimento del beneficio della legge nostra. E però si volle ad esso riservata la facoltà di adire le giurisdizioni stabilite per gli Italiani, riconoscendo in tal modo quel principio della personalità della legge che già nella società nostra precedette quello della territorialità e per cui fu possibile, col tempo e senza

dannose perturbazioni, il trionfo del diritto di Roma sui diritti barbarici.

Si potrà obiettare che gli indigeni ricorrono sempre alla legge italiana in tutti i casi in cui questa sia per riuscir loro meno grave di quella indigena. E sia pure, chò non sarà gran male, ed anzi sarà bene: chò in tal modo, per virtù stessa degli indigeni, noi avremo eliminato, senza scosse, dai loro istituti giuridici sanzioni che, se più gravi delle nostre, il sentimento di giustizia spesso condanna.

Messa in raffronto la legge italiana con quella indigena, la superiorità di quella su questa finirà, ineluttabilmente, per apparir manifesta a un numero sempre maggiore di indigeni; e noi, forse, potremo assistere al pacifico trionfo, per spontaneo consenso, di una forma di diritto più perfetta su di una meno evoluta. E ciò sarà a vantaggio della civiltà e del benessere degli indigeni.

Con la parte terza del disegno di legge si è cercato di metter la colonia del Benadir in grado di provvedere da sé stessa in modo efficace al mantenimento dell'ordine interno ed alla difesa contro eventuali incursioni di nemici esterni.

Alieni, per convinzione, da ogni spirito di avventura, abbiamo voluto che l'ordinamento militare della colonia rispecchiasse limpidamente questo sentimento, e così, mentre da un lato si vollero limitate le forze militari al numero strettamente necessario, dall'altro si cercò di allontanare ogni pericolo di incauto impiego di quelle forze attribuendo al solo capo della colonia la facoltà di disporne.

Nella parte quarta (dell'amministrazione finanziaria) e nella quinta (disposizioni generali) le rigide norme di amministrazione che debbono regolare qualsiasi impiego del pubblico danaro, ed i necessari controlli, così per parte del Parlamento come per parte degli organi dello Stato a tale scopo delegati, si vollero armonizzare, come fu già detto per la parte prima, con quella necessaria autonomia e libertà di azione, senza della quale un'amministrazione coloniale non può essere in grado di esplicare la sua attività.

Questi i criteri che hanno ispirato le disposizioni del disegno di legge che vi sta dinanzi. Ora, quali sono, per virtù sua, le conse-

guenze e gli oneri che al paese possono derivarne?

Il disegno di legge, di per sé stesso, non reca nessun nuovo onere inquantoche l'ordinamento che vi è contemplato può adattarsi sia alla colonia mantenuta nelle sue presenti condizioni, sia alla colonia che si volesse trasformare seguendo un nuovo indirizzo.

Ma può la colonia del Benadir mantenersi nelle presenti condizioni?

Quali sieno le condizioni attuali della nostra occupazione al Benadir è molto noto. Rispettata l'autorità nostra nelle stazioni da noi occupate sulla costa, Itala, Uarsceik, Mogadiscio, Merca, Brava e, lungo la linea del Giuba, Giumbo, Gelib, Bardera e Lugh; nei tratti intermedii fra una stazione e l'altra, così come lungo tutta la linea dell'Uebi Seebeli retrostante alla costa, poca o nessuna influenza noi possiamo oggi esercitare.

Senza rifare la storia delle varie fasi dell'occupazione italiana di quei territori, non è superfluo rammentare come, forse più per l'imperio delle circostanze che non per colpa di uomini, l'attività colonizzatrice dell'Italia al Benadir non ha trovato fino ad ora altra via di manifestazione che non sia l'esazione delle dogane nelle stazioni da noi occupate. Non lavori di pubblica utilità, non esperimenti di colonizzazione, nulla insomma che all'indigeno rivelasse la superiorità del nostro dominio su quello arabo antecendente; ed anzi, pel maggior gravame che ad esso derivò per l'obbligatoria sovrapposizione di certe disposizioni a noi dettate da un alto senso di umanità, ma che la mentalità sua non è certo in grado di apprezzare e tanto meno di approvare — tali ad esempio le ordinanze sulla schiavitù — è lecito il dubbio che quella dominazione egli non abbia, a tutt'oggi, motivo di preferire alla nostra.

L'uscire oltre le mura delle città da noi occupate è sempre grave pericolo, che non si suole affrontare se non protetti da forte scorta armata. La linea dell'Uebi Seebeli, lungo la quale si svolge la parte più ricca di terre fertili della colonia, è tuttora paese di guerra ove, per necessità di cose, l'autorità nostra non riesce a farsi sentire.

La schiavitù infine, che noi abbiamo abolita nelle stazioni della costa, non giova il nascondere, esiste tuttora fra le tribù dell'interno,

nè potrebbe essere altrimenti, dappoichè l'autorità nostra non si estende fino ad esso.

Queste, a un dipresso, le condizioni della nostra occupazione al Benadir.

Nè queste condizioni potranno variare fino a quando non si metteranno a disposizione del Governo della Colonia mezzi maggiori di quelli presentati.

Presentemente le risorse sulle quali la colonia può contare sono date da una somma di lire 405,000 stanziata pel Benadir nell'art. 16 del bilancio coloniale, e dagli introiti propri della colonia che variano tra le 350,000 e le 450,000 lire all'anno. Una diminuzione degli introiti, una anche piccola spesa imprevista, può turbare gravemente il bilancio esiguo della Colonia. Con questa somma, di 850,000 lire al massimo, la colonia provvede alla ordinaria amministrazione e alla difesa delle stazioni della costa e sul fiume Giuba da noi occupate, ma vi provvede con un numero insufficiente di personale civile, e con un corpo di soli 1360 ascari comandati da ufficiali italiani che debbono fare anche da residenti e che, sia detto a loro lode, soddisfano con intelligenza e con grande abnegazione al loro dovere.

Ora, come può egli mai supporre che ai bisogni di una colonia, vasta quanto l'Italia, ove tutto è da fare, possa supplire un contributo annuo, da parte dello Stato, di poche centinaia di migliaia di lire, meno cioè di quante formano il bilancio di un modesto comune del Regno, o di quanto costi annualmente all'erario un battaglione di soldati?

È bene che il Parlamento conosca tutta la verità. L'attuale contributo dello Stato per le spese della colonia del Benadir non consentirà che quella colonia possa, come merita, e come ne dà sicuro affidamento, esser posta in grado di mettersi in valore e di avviarsi verso un migliore avvenire.

L'attuale reggente del Governo del Benadir, in una sua lucida e chiara relazione che stimo opportuno far conoscere al Parlamento nelle parti che direttamente interessano l'unità di disegno di legge (annesso I), dimostra la verità di questa affermazione.

Il disegno di legge che io vi propongo non reca dunque, come abbiamo osservato, di per sé stesso, alcun nuovo onere, ma mentre dichiaro questo, dopo quanto ho detto, debbo

affrettarmi ad aggiungere che nessun beneficio arrecherà il nuovo ordinamento alla colonia se a questa non saranno assicurati gradualmente i mezzi per il suo graduale sviluppo.

Quali siano questi mezzi, e come di essi il Governo dovrebbe disporre, è prematuro fissare. Ma per provare che il tema è stato studiato e a semplice titolo dimostrativo, credo utile allegare a questa relazione un progetto di graduale organizzazione della colonia nel quale si prevede una spesa massima di L. 2,000,000, cioè a dire una somma di L. 1,150,000 in più di quella attualmente disponibile per l'amministrazione del Benadir (annesso II).

Con questi mezzi a propria disposizione il Governo potrebbe procedere, *gradualmente e al momento opportuno*, alla occupazione della linea dell'Uebi Scebeli, senza della quale vano è ripromettersi qualunque possibilità di futuro sviluppo morale ed economico, e provvedere altresì all'ordinamento di un'amministrazione intesa non solo, come attualmente accade, alla riscossione dei balzelli, ma alla tutela del commercio, al ravvicinamento dei traffici, all'incremento dell'agricoltura, al mantenimento dell'ordine, in una parola, al civile progresso della colonia, col controllo su quelle regioni in cui ora esiste la schiavitù.

Ciò risulta chiaramente dalla espezione che il comandante Cerrina fa dello stato della colonia nella relazione già rammentata.

Non è un programma di espansione che propongo. È un programma idoneo a mettere in valore la colonia e da attuarsi con grande cautela e a gradi, in modo però che, contrariamente a quanto ora avviene, il pubblico denaro speso nella colonia dia risultati civili ed economici.

Lasciare il Benadir nell'attuale situazione è lasciarlo esposto ai pericoli di una continua incertezza, sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista materiale.

Limitare i mezzi finanziari alle condizioni attuali, equivale a circoscrivere l'azione nostra al Benadir, entro limiti dannosi per gli interessi generali del paese, chè nessuna speranza potrà esser concessa di futura indipendenza economica di quella colonia; nefasti per gli interessi della civiltà, chè si perpetuerebbe uno stato di cose che a nessuno parve mai meritevole d'approvazione.

D'altra parte, se l'occupazione della linea dell'Uebi Scebeli e l'ordinamento di una buona amministrazione costituiscono condizioni necessarie per la graduale messa in valore della colonia, non bastano da sole ad ottenere questo risultato; occorre, a ciò fare, che il capitale italiano accorra in quelle terre, che, cioè, l'opera dello Stato sia integrata da quella dei privati, che possono trovare nella colonia condizioni di sicurezza per proficue opere di agricoltura e di commercio.

E dappoichè imprese di simil genere importano lo impiego di forti capitali e questi certo non accorrono là ove essi non abbiano certezza di trovare condizioni tali, di luoghi e di amministrazione, da assicurare una onesta remunerazione del capitale impiegato, così è evidente che, mentre l'una azione deve essere dall'altra integrata, quella ordinatrice dello Stato debba precedere quella colonizzatrice affidata alla privata iniziativa.

E che questa ultima non verrà a mancare al Benadir noi ne abbiamo affidamento: già un forte nucleo di ben noti capitalisti ha offerto al Governo del Re l'opera sua per lo sfruttamento razionale delle risorse naturali di quella colonia ed una convenzione, che ne fissa gli oneri ed i diritti, è ora appunto allo studio, in attesa di poter essere definitivamente concretata e presentata al Parlamento per la sua approvazione.

Onorevoli Senatori!

Con la maggior sincerità ho esposto a voi quali sieno le condizioni attuali del Benadir, quali le condizioni che conviene far prevalere.

A voi l'espressione di un giudizio che al Governo sia di conforto e di norma.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di

Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto il nome di *Benadir*.

Art. 2.

La Colonia del Benadir è retta da un Regio Commissario civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Regio Commissario esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

Durante l'assenza del Regio Commissario, ne farà le veci il funzionario civile dell'ordine amministrativo più elevato in grado.

Art. 3.

Sono riservate al Governo del Re le facoltà:

a) di estendere al Benadir, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove;

b) di promuovere nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento organico amministrativo, giudiziario, militare, di dogana, per le espropriazioni a causa di pubblica utilità, per le concessioni di terreni a scopi agricoli, commerciali, industriali, per la ricerca e l'esercizio di miniere;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, e di provvedere alla loro coltivazione, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue, a titolo oneroso o gratuito;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non

potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di nuovo non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a delegare, in tutto o in parte, e sotto le condizioni che reputerà opportune, al Regio Commissario, le facoltà di cui alle lettere c), d), e), g), dell'articolo 3.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera g) dell'art. 3, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al Regio commissario.

Art. 5.

Le facoltà indicate negli articoli 3 e 4 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

Art. 6.

Nei rispetti della Colonia del Benadir tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Art. 7.

Il Regio commissario, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 8.

Il Regio commissario ha facoltà:

a) di stabilire nel territorio della Colonia, tasse locali, salvo quanto è stabilito dall'art. 3, lettera e);

b) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richiedono, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

c) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle car-

ceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica ecc.;

d) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per lo sfruttamento e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

e) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne la espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi gravi ed eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

f) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico;

g) di decretare per ragioni gravi d'ordine pubblico o di sicurezza lo stato d'assedio in tutto o in parte del territorio della Colonia; istituire tribunali speciali e stabilire che alcuni reati commessi da indigeni siano giudicati secondo il Codice penale militare per il tempo di guerra. Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato da parteciparsi immediatamente al Governo del Re;

h) di introdurre, entro i confini degli organici e del bilancio, negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni della Colonia, anche nel corso dell'esercizio finanziario;

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al Regio commissario in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 10.

I residenti hanno la rappresentanza del Regio commissario ed agiscono in suo nome nelle ragioni loro rispettivamente affidate con decreto commissariale. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera e) dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 11.

La giustizia nella Colonia è amministrata: 1° per i cittadini italiani e per le persone di razza bianca in generale, nonché per tutti coloro, attori e convenuti, che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari per gli indigeni e per coloro che appartengono a razze affini:

a) dai residenti;

b) dal giudice coloniale italiano;

c) dalla Corte coloniale d'assise, con assessori italiani;

d) dalla Corte suprema di cassazione di Roma;

2° per gli indigeni o appartenenti a razze affini che non adiscano le giurisdizioni italiane:

a) dai cadi,

b) dal tribunale indigeno,

c) dai residenti assistiti dagli *sciuba* (notabili),

d) dalla corte coloniale d'assise, con assessori misti,

e) dal Regio commissario,

f) dalla Corte suprema di cassazione di Roma.

Art. 12.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 3, lettera b).

Art. 13.

I cittadini italiani e le persone di razza bianca in genere, nonché tutti coloro che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari stabilite per gli indigeni e razze affini, saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'art. 3 lettera a) e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

Art. 14.

Gli indigeni e le persone di razza affine che non adiscano le giurisdizioni stabilite per gli

italiani, saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceriat*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), sempreché sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

Art. 15.

Ai decreti Reali con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 16.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali del Benadir », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio esercito; al « corpo di polizia del Benadir », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al Regio Commissario o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari.

Il « corpo di polizia del Benadir » è alla diretta dipendenza del Regio commissario o di chi ne fa le veci.

Art. 17.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del Regio commissario, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'autorità militare che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Art. 18.

Per gli ufficiali italiani nella Colonia del Benadir sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella Colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'articolo 5.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Il bilancio della Colonia, agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato, fa parte integrale di quello del Ministero degli esteri e verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del Regio commissario e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il Regio commissario trasmette al Ministero degli affari esteri, insieme col consuntivo dell'esercizio precedente, il progetto del bilancio di previsione e lo schema del decreto di imposizione dei tributi, delle imposte e delle tasse per l'esercizio futuro.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 20.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione del Benadir ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia, la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali

Art. 21.

Il Regio Commissario, annualmente, entro la prima quindicina di ottobre, rimetterà al Ministero degli affari esteri, che la presenterà al Parlamento, una relazione generale sull'amministrazione, la gestione e le condizioni della Colonia, corredata dai rapporti annuali che i residenti ed i capi di servizio dovranno indirizzargli.

Art. 22.

Tutti i decreti reali, concernenti la Colonia del Benadir, saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul « *Bullettino ufficiale della Colonia del Benadir* », salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 23.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.

Art. 24.

Dopo la pubblicazione della presente legge, il ministro del tesoro di concerto con quello degli affari esteri trasferirà la somma di lire 405,000 dal capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri: « *Contributo dello Stato per le spese civili e militari della Colonia d'Africa* » in altro apposito capitolo del bilancio stesso denominato: « *Contributo dello Stato per la Colonia del Benadir* ».

Questo contributo non potrà modificarsi che per legge speciale.

ANNESSE

ANNESSO I.

Estratti dalla relazione del reggente il Governo del Benadir G. Cerrina Feroni capitano di corvetta, in data del 23 marzo 1906, al Ministro degli affari esteri, sulla situazione della Colonia.

Situazione generale della Colonia.

Limitandosi ad esaminare la situazione generale della Colonia sotto l'aspetto della tranquillità del paese, non v'ha dubbio che non può farsi a meno di riconoscere che le condizioni attuali, come del resto è già noto a V. E., sono abbastanza soddisfacenti.

Le salutari lezioni inflitte ai Bimal che portarono alla rottura del blocco di Merca, alla riapertura di quel mercato ai traffici col suo *hinterland* immediato e al rinnovamento di relazioni con quelle tribù, l'aumento del contingente delle truppe, la iniziata sistemazione della Goscia con conseguente ristabilimento di un residente a Giumbo e coll'invio di un ufficiale italiano al comando di un distaccamento a Gilib sul Giuba, la completa sostituzione delle truppe regolari a quelle irregolari, l'azione prudente ed equa spiegata dal Governo nell'accomodare alcune vertenze fra tribù e tribù come quelle tra gli Hintera, Uadan e Gobron, e quella fra Seecal e Bimal di Lancioni, hanno avuto certo un benefico effetto e migliorato il nostro prestigio, soprattutto presso le popolazioni che sono con noi in più prossimo contatto, e che dalle buone relazioni colle città della costa, ritraggono un non lieve vantaggio economico.

Conseguenza di questo stato di cose si è che i traffici si svolgono abbastanza bene, gli scambi giornalieri fra i mercati della costa e quelli posti nei territori compresi fra il mare ed il fiume Scebeli si fanno abbastanza regolarmente e anche lungo le più importanti linee carovaniere dell'interno che si spingono fino a Lugh non si hanno a lamentare, al presente, inconvenienti di qualche entità che disturbino il movimento delle merci e le relazioni commerciali con quelle regioni. Non mancano di quando in quando, e nemmeno troppo raramente, alcuni atti di rapina contro carovane; ma essi non possono es-

sere considerati come indizio di malcontento e di protesta contro la nostra occupazione e nemmeno di turbolenza e di minaccia di gravi conflitti fra le varie tribù. Infatti tutti i casi di questo genere che son venuti a mia conoscenza erano dovuti a opera di ladroni di strada, oppure, seguendo la consuetudine locale della responsabilità collettiva di una cabila, a rivalse contro soprusi o furti subiti precedentemente per causa di qualche membro di una di esse.

E se si considera la densità della popolazione sul fiume e al di qua, l'attitudine dei luoghi agli agguati, la naturale inclinazione dei Somali alla rapina, la prepotenza della loro indole, lo stato di quasi anarchia che caratterizza la costituzione politica di queste popolazioni — per cui l'autorità dei capi è più che altro nominale, e spiccata la tendenza a farsi direttamente giustizia da sé — è lecito meravigliarsi che i ladroni si limitino a un numero il quale, specialmente in questi ultimi tempi, non può dirsi rilevante nè superiore troppo a quello che si riscontra in regioni assai più civili, e che ci possono riguardare assai più da vicino. A questo riguardo è notevole, ed ho avuto occasione di constatarlo più volte, che si accentua sempre più la tendenza da parte dei danneggiati a ricorrere ai residenti italiani e da parte dei capi indigeni, quando da noi interessati e a volte anche prima, ad interporre per la soluzione pacifica di queste piccole vertenze, ottenendo, più spesso che non si creda, la restituzione delle merci rubate o il pagamento del prezzo del sangue in caso vi siano stati dei morti: è questo un sintomo che non è certo da trascurarsi, e che dimostra come man mano si faccia strada fra questa gente la fiducia nella nostra giustizia.

Altro indizio da non dispregiarsi è, non v'ha dubbio, quello che la partenza del comm. Mercatelli e del cap. Sapelli, e la assunzione della

reggenza del Governo da parte mia non ebbero notevole ripercussione nell'animo di queste popolazioni, che son solite riguardare con occhio sospettoso ogni movimento: se se ne toglie, infatti, che nei primissimi giorni del mio arrivo fu poco affollato il mercato giornaliero, che qua è il vero barometro della situazione all'interno, nessun altro segno di preoccupazione si ebbe, e in breve affluirono, per salutarmi, capi di gente anche abbastanza lontana e abitanti al di là del fiume, come quelli di Salaat, di Merere, di El Gode, di Balgure, di Segalac ecc. Da altra parte bisogna anche tener presente che a mantenere la tranquillità contribuì molto il fatto che le popolazioni sono attualmente occupate nei lavori campestri di preparazione del terreno alla semenza, cominciando ora le piogge, e che, essendo questi gli ultimi mesi di coltura aperta agli approdi dei piroscali e dei sambuchi, sono più intensi i traffici per il rifornimento necessario durante l'interruzione della navigazione e per lo smaltimento dei prodotti di esportazione.

Un'altra causa di mantenimento di buone relazioni è il contegno moderato e prudente tenuto dalle autorità italiane riguardo alla questione della schiavitù e all'applicazione delle ordinanze ad essa relative.

Quando fra due o tre mesi per lo stabilirsi del monzone di sud-ovest, e conseguente chiusura della costa alla navigazione, i traffici diminuiranno notevolmente e saranno ultimati i raccolti nelle campagne, le minori occupazioni degli abitanti dell'interno faciliteranno loro le occasioni di riunirsi e di abbandonarsi, sino a società, alle interminabili chiacchiere e discussioni che costituiscono, si direbbe quasi, uno dei più ricercati godimenti per i Somali.

In queste riunioni (Scir), non è difficile che faccia a volte effetto la parola esaltata di qualche dissidente più ardito o di qualche santone, e che produca di conseguenza alcuni turbidi ed agitazioni. L'esperienza degli anni passati sta a dimostrare la probabilità di queste previsioni; ma non credo, o, almeno, le notizie che finora si hanno sullo stato d'animo di queste genti, non fanno supporre che si possa, nel caso, trattare di avvenimenti di qualche gravità. Però, siccome un successo, anche piccolo, contro di noi, risveglierebbe quella baldanza che è ora stata fiaccata, occorre vigilare attenta-

mente, e, pur continuando nella linea di condotta prudente e schiva da ogni atto che possa sembrar provocazione, tenersi pronti a soffocare senza esitazione di sorta al suo nascere qualunque accento a movimenti ostili.

In quanto ai Bimal che, fino a poco tempo fa, rappresentavano il maggior pericolo per la loro indole, e perché meno legati per i loro bisogni al mercato marittimo di Merca (potendo facilmente rifornirsi indirettamente da altri mercati), è notevole il fatto che alcuni dei loro capi più importanti sono venuti a stabilirsi colà loro gente alla costa, presso quella nostra stazione, e che quindi è meno probabile che essi si sentano spinti a far lega coi non molti dissidenti della loro tribù, perchè più facile sarebbe a noi danneggiarli nei loro interessi per l'immediata azione che potremmo esercitare contro di loro, contro i loro armenti e contro i villaggi che, per la speciale costruzione delle capanne, costano loro non poca fatica e danaro.

Anche da questo lato dunque le previsioni sembra non debbano troppo preoccupare.

Per quanto riguarda Lugh poco posso dire, non avendone ancora molte notizie, ma può essere considerato come sintomo confortante, e tale da far presumere un progressivo sviluppo commerciale di quella stazione, il fatto delle buone relazioni che si cercherà di stringere con il noto degiac Lul Seghed e con il capo degli Arussi.

Vengo a sapere adesso che dalle parti di Lugh sono frequenti le razzie che gli Ogaden, i Merihan ed i Bo Merihan stanno compiendo, da alcuni mesi a questa parte, a danno delle genti Digodia che risiedono nella regione ad est di Lugh. Una di queste razzie degli Ogaden si è spinta una volta a 20 minuti da Lugh.

Conseguenza di ciò è stato il passaggio sulla riva destra del Giuba di quasi tutta la tribù Digodia, meno 7 piccoli *rer* dei Rib, e l'arresto nell'arrivo delle carovane alcune delle quali anziché a Lugh si sarebbero dirette a Bur Acaba.

Il capitano Molinari scrive che cercherà di porre termine a questo stato di cose, per noi oltremodo dannoso, ma la nostra mal definita posizione in Lugh, non gli permetterà di far troppo.

Infine la prossima costituzione in residenza della stazione d'Italia, col'imminente invio colà

di un ufficiale con una centuria non potrà che migliorare sensibilmente la nostra influenza in quelle regioni, dove il contegno tenuto fino a poco tempo fa dall'Aghida, ivi destinato, e che, come è noto, trovavasi sotto processo, non aveva certo contribuito a farci ben volere e a tenere alto il nostro prestigio.

Sarà ad ogni modo molto interessante vedere come si svolgerà il prossimo periodo di costa chiusa e, se durante esso si avranno minori agitazioni che negli anni precedenti, sarà lecito attribuire con soddisfazione questo miglioramento al modo col quale si è esplicata l'azione nostra dacché la Colonia è passata alla gestione diretta del Regio Governo.

Questo stato di cose, se in tutto il suo insieme e senza formarsi a qualche caso particolare, è piuttosto soddisfacente e permette di non nutrire troppe aspettative per il prossimo avvenire, non mi pare d'altra parte che rappresenti un progresso sensibile verso quello che deve essere lo scopo che ci siamo prefissi nell'acquistare il possesso di queste regioni. Fatta eccezione dalla maggior tranquillità del paese e dal più saldo insediamento in alcune località sulla costa e sul basso Giuba, la nostra posizione materiale ben poco differisce da quella precedente, quando cioè tenevamo in affitto dal Sultano di Zanzibar le poche stazioni costiere e l'amministrazione e lo sfruttamento erano affidati ad una Società commerciale. Infatti, fatte le dovute proporzioni, ora come allora, occupiamo effettivamente solo alcune città sulla riva del mare, perchè ivi affluiscono i commerci, e come allora lo sfruttamento delle risorse del paese si limita alla imposizione di tasse doganali o alla riscossione del loro provento che è in relazione alla entità dei commerci che si svolgono coll'interno e che dipendono per il loro tranquillo sviluppo dal beneplacito delle popolazioni sui cui territori passano le vie carovaniere.

Se allo spalle di queste nostre stazioni si distendesse una regione incolta e di nessuna o di scarsa potenzialità produttiva, il carattere della nostra occupazione non dovrebbe essere certamente diverso dall'attuale, cioè, di sfruttamento commerciale delle risorse materiali dell'*hinterland* senza alcuna idea di penetrazione e di colonizzazione. Ma quando invece si considera che a poca distanza dalla costa e pa-

rallelamente ad essa si svolge per oltre 300 chilometri una vasta pianura, che va a confinare poi colla regione fecondata dal Giuba, e che è essa stessa ricca di acque per il corso dello Scebeli e per i non pochi canali naturali o artificiali da esso derivati; che in tempi non lontani ha dato prodotti abbondanti in cotone, cereali, foraggi o semi oleosi, che produce tuttora e che molto più produrrà, se razionalmente coltivata, è indiscutibile che bisogna adottare un indirizzo ben diverso da quello seguito per il passato.

Questo però nelle nostre condizioni attuali di occupazione e coi mezzi dei quali si dispone è assolutamente impossibile. Gli apprezzamenti relativi alla potenzialità della pianura dello Scebeli sono ricavati per la massima parte da notizie avute da indigeni o da informazioni date da quei pochissimi europei che la percorsero; ma queste non bastano a formarsi un concetto preciso su di essa e a determinare quale dovrebbe essere il miglior metodo di colonizzazione agricola e di messa in valore del terreno.

Per far ciò, seriamente e senza rischio di andare incontro a delusioni, occorre poter cominciare col visitare minutamente la regione, studiarla attentamente e fare esperienze in modo da acquistare di essa una vera e sicura conoscenza: ora, eccettuato che nella regione della Goscia ciò non potrà mai farsi, e tanto meno, poi, potranno iniziarvi lavori di regolazione delle acque e coltivazioni razionali là dove le esperienze avranno indicato esserne maggiore la convenienza, se la sicurezza della regione non sarà assoluta (e questa ora non lo è, giacché poco prudente sarebbe per un europeo arrischiarsi anche con buona scorta armata a poca distanza dalle città principali della costa), se la nostra autorità non vi sarà indiscussa ed indiscutibile, se sull'intero paese situato al di qua del fiume non si eserciterà la nostra diretta azione di dominio: occorre in una parola occupare stabilmente e saldamente alcuni punti sulla riva del fiume specialmente nei luoghi di guado ai quali fanno capo le strade segrete delle carovane. E si può esser sicuri che in tal caso la padronanza su tutta la regione sarebbe assoluta se si pon mente che gli indigeni e i loro numerosi armenti dipendono dai luoghi di abbeveramento e che questi trovandosi solo o lungo la costa, o presso il fiume, risulterebbero com-

pletamente in mano nostra. Non converrebbe d'altra parte iniziare l'occupazione del territorio avanzando gradatamente dalla Goscia e dalla parte meridionale del distretto di Brava, per la necessità di dominare i punti di derivazione dei canali irriganti, poichè, in caso contrario, si potrebbe correre il rischio di vederli devianti dalle popolazioni a monte, non sottoposte così al nostro controllo.

E mi permetta l'E. V. che giunto a questo punto della mia esposizione faccia una esplicita dichiarazione d'indole personale e che non ritengo inopportuna. A giudicare che, per iniziare qualsiasi azione proficua allo sviluppo della colonia, sia indispensabile occupare fortemente una parte della regione interna, non sono spinto da desiderio d'impresе guerresche o da spirito di avventure; innanzi tutto perchè per la brevità del tempo che ancora potrà durare il mio incarico provvisorio e per la mancanza dei mezzi necessari, non mi sarebbe possibile fare alcuna operazione, ed in secondo luogo perchè, sebbene militare, e forse anzi per questo, sono alieno da qualsiasi inopportuno atto di violenza o di conquista.

Quanto ho esposto ed esporrò è il risultato di salda convinzione sulla possibilità di un buon rendimento economico della colonia, per quanto da poco io abbia appreso a conoscerla e dall'interesse che prendo al suo sviluppo; interesse che mi spinge a desiderare che nulla qui si tenti per la sua messa in valore se non con perfetta cognizione dei luoghi e dei mezzi adatti.

Solo così si potrà evitare che i primi tentativi di colonizzazione agricola possano essere seguiti da inascesso con notevole danno dell'avvenire di queste regioni, sulle quali nella madre patria si nutrono tante diffidenze.

Sa, secondo l'ordine d'idee che ho avuto l'onore di esporre sin qui all'E. V., il R. Governo crederà opportuno d'indirizzare la sua azione nella Somalia italiana meridionale, bisognerà di conseguenza dare alla colonia i mezzi necessari per lo svolgimento del programma ad essa relativo. Ed è qui il caso di vedere quali sono quelli di cui dispone attualmente.

L'attivo del bilancio della colonia per l'esercizio che sta per finire e per il prossimo, è dato per L. 200,000 dal residuo della sovvenzione che era corrisposta alla cessata società com-

merciale del Benadir, per L. 205,000 dalla quota che la colonia Eritrea ha dovuto mettere annualmente a disposizione della Somalia italiana meridionale, e, per il rimanente, dai proventi delle dogane, dai diritti postali o vendita di francobolli e da alcune piccole tasse locali, che riguardano le sole città della costa. Il tutto per un ammontare approssimativo di circa 850,000 lire.

Passiamo ora ad esaminare le spese alle quali occorre provvedere. Mantenendo i funzionari civili o militari nel numero attuale, che, come in seguito dimostrerò, è insufficiente anche alle esigenze del momento, non assumendo in servizio nuovo personale indigeno, non aumentando affatto le truppe, non ammettendo agli stipendi alcun altro capo indigeno, e tenendo tutte le altre spese nella somma minima fissata nell'esercizio precedente, si hanno approssimativamente le seguenti cifre:

Funzionari civili e militari	}. . . L.	106,145
Stipendi ed indennità vario	}. . .	» 27,570
Personale civile indigeno	}. . .	» 25,500
Stipendi ai capi	}. . .	» 361,970
Truppe	{ Paghe L. 361,970 Equipaggiamento e mun. } . . .	400,970
Spese per tutti i servizi mantenute negli stessi limiti minimi fissati nell'esercizio precedente	. . .	» 174,070
Totale	. . . L.	830,185

Ma ora conviene ricordare che, come risulta da corrispondenza avuta con codesto Ministero, prima dell'assunzione della reggenza della colonia da parte mia, saranno assunti in servizio, un giudice, un cancelliere, un agronomo, un altro medico e un ingegnere: si deve quindi aggiungere alle cifre sopra indicate quella complessiva di L. 41,995 occorrenti per gli stipendi, viaggio ed equipaggiamento dei predetti nuovi funzionari (1).

Di conseguenza, pur non assegnando alcun stanziamento per i lavori pubblici, né per acquisto, impianto ed esercizio di fari, stanziamento che non ho compreso nella somma sopra citata di L. 174,000 per spese per i vari servizi, si avrebbe,

(1) Questi funzionari non sono stati ancora mandati. (Nota del Ministero degli affari esteri).

dinanzi all'entrata prevista di L. 850,000, una spesa di L. 872,180, con un avanzano di L. 29,180 che potrebbe essere anche maggiore se il valore del tallero si mantenesse, come è temibile, molto elevato, essendo state le cifre sopra riportate calcolate dando al tallero un valore medio di L. 2.50, mentre di fatto, ora, nei vari mercati dell'oceano Indiano, e quindi anche in Colonia, esso è a L. 2.75.

Ho detto che i servizi sono attualmente ad uno stato insufficiente. Mi sia permesso dimostrarlo, esaminandoli paratamente.

L'ufficio di residente a norma dell'ordinamento della Somalia italiana meridionale (1) dovrebbe essere occupato da un funzionario civile, possibilmente laureato in legge; invece, come è noto a V. E., ad eccezione di Bardera, esso è tenuto nelle altre sei sedi, per ora, da un ufficiale del R. corpo delle truppe indigene, il quale, nello stesso tempo, ha anche il comando di un riparto delle truppe stesse. Egli di conseguenza deve provvedere all'amministrazione ed all'istruzione dei suoi uomini, prender parte alle esercitazioni, alle marce, studiare la regione, eseguire rilievi sommari, ecc., mentre d'altra parte, nella sua qualità di residente, egli, come è noto all'E. V., deve disimpegnare attribuzioni giudiziarie di polizia, politiche, mantenersi in relazione continua coi capi dei diversi villaggi e avere con loro frequenti colloqui, vigilare sugli umori delle diverse genti poste nella sua giurisdizione: egli ha pure la responsabilità della cassa e l'amministrazione dei fondi posti a sua disposizione, la direzione e vigilanza dei lavori occorrenti, ecc., ed eccettuato che a Mogadiscio, gli è pure affidato il servizio postale: in alcune sedi infine come Itala, Giambu, Lugh, esercita pure funzioni doganali.

Queste molteplici e così varie incombenze sono poi per i residenti aggravate dal fatto che in nessuna sede si ha personale di ordine e quindi essi debbono di persona provvedere alle registrazioni e a tutte le non poche scritturazioni per permessi di qualunque genere, per passaporti, per sentenze civili o penali, per quello del tribunale speciale per la schiavitù, per la copiatura della corrispondenza, ecc.

(1) È l'ordinamento che è ora di fatto applicato (Nota del Ministero degli affari esteri).

Da questa esposizione V. E. può formarsi un concetto esatto di quale sia il cumulo di lavoro, non solo mentale, ma anche materiale, che grava sopra gli ufficiali delle residenze, e della necessità di assumere in servizio alcuni impiegati d'ordine, o per lo meno, e sarebbe forse preferibile, di avere dei sott'ufficiali italiani che disimpegnino i servizi di scrittura. Vero è che in alcune stazioni ove trovansi altri ufficiali questi volentersamente aiutano anche nei più modesti incarichi i loro colleghi; ma, a mio giudizio, non dovrebbe durare oltre un simile stato di cose che è anormale e che, se non ha prodotto finora sensibili inconvenienti, lo si deve all'abnegazione e alla buona volontà di cui, mi è grato esprimerlo, hanno dato e danno prova gli ufficiali.

Inoltre presso l'ufficio di governo non è stato possibile, per mancanza di personale, di assegnare che un funzionario, ufficiale anch'esso, il quale da solo, per la estrema sua buona volontà, esercita cumulativamente le funzioni di segretario, di archivista e di copista della numerosissima corrispondenza: ugualmente si nota che al servizio di cassa centrale, e di posta in tutte le sue svariate manifestazioni, è assegnato un unico impiegato, senza l'aiuto di alcun scritturale o altro impiegato d'ordine. Né in migliori condizioni trovansi il servizio sanitario per il quale in tutta la colonia non si ha che un solo medico, residente a Mogadiscio senza l'ansioso nemmeno di qualche aiutante di sanità. Ora, se si tien presente non solo quanto numerosi per la presenza di notevole presidio siano gli coloro che, come dipendenti dal Governo, hanno diritto all'assistenza sanitaria, ma anche quanto sia vantaggiosa per la nostra opera di penetrazione che i sanctori medici possano essere estesi anche agli indigeni, chiaro risulta quanto anche il servizio di sanità sia insufficiente ed abbia bisogno di essere aumentato.

Infine alla dogana di Mogadiscio, ove il lavoro è più gravoso che altrove per il maggior traffico e dove l'unico funzionario italiano che vi è assegnato ha oltre l'incarico della dogana locale anche quello di capo dei servizi doganali della colonia e quindi di coordinamento di tutte le notizie statistiche e di controllo e di revisione delle operazioni fatte nelle altre stazioni, si rende necessaria la presenza di altro funzionario in sott'ordine.

Riassumendo adunque, quello che occorre soprattutto per il momento, e il personale d'ordine.

Da quanto ho sino ad ora sottoposto all'apprezzamento dell' E. V. potrebbe sembrare che nell'esperire un programma per l'assetto della colonia, io sia spinto da un sentimento di precipitazione e dal desiderio di veder compiere rapidamente quello che invece altri giudicherebbe dovesse essere il risultato di un'azione lenta e graduale. Mi permetta V. E. di ritenere che un simile giudizio sulle mie proposte non avrebbe troppo saldo fondamento.

La Somalia italiana meridionale è una regione che ha un indiscutibile valore, non già allo stato latente o potenziale, ma in buona parte effettivo; in essa, specialmente per la zona meno lontana dalla costa, non si va incontro all'ignoto; essa è fertile, è irrigata o facilmente irrigabile, abbastanza densa di popolazione, ricca di bestiame e di pascoli, e la terra, sebbene lavorata con metodi primitivi, produce largamente in modo non solo da bastare ai consumi locali, ma da permettere una non trascurabile esportazione di prodotti agricoli o loro derivati. Per ottenere maggior produzione non occorre che una più razionale applicazione dei metodi di coltura e di sfruttamento, o una trasformazione di essa, ed estendere la lavorazione a quei luoghi che non furono ancor ridotti a coltivazione, non già perchè inadatti, bensì per scarsità di mano d'opera, o perchè queste genti si contentano di ricavare quanto basta ai loro modesti bisogni, per aumentare gli allevamenti di bestiame sarebbe sufficiente diminuire le estensioni ricoperte da boscagia e aiutare così la scomparsa della mosca *tsetse* che in alcuni luoghi è il solo ostacolo alla permanenza ed al pascolo degli armenti.

Questi risultati immediati e non dubbi di colonizzazione non si potranno ottenere fino a che non sia compiuta la occupazione della regione al di qua dello Scebeli, nella quale altrimenti, come ho già detto, non sarà possibile recarsi nemmeno a scopo di studio.

Inoltre due ragioni dovrebbero, a mio giudizio, spingere a sollecitare questa occupazione: 1° perchè attualmente si compie con forze non notevoli, essendo gli indigeni armati in modo molto primitivo di sole lance e frecce;

mentre d'altra parte le informazioni che giungono confermano che il numero delle armi da fuoco nell'interno va continuamente aumentando, per modo che, se esso ora è limitato ovunque e nullo al di qua del basso Scebeli, fra pochi anni lo stato delle cose sarà facilmente molto differente; 2° perchè gli abissini col pretesto di riscuotere tributo fanno scorrerie durante le quali tendono successivamente a scendere sempre di più verso il mare.

Le due ragioni sopra menzionate dovrebbero spingere, ho detto, a sollecitare la nostra occupazione delle rive del basso Scebeli, ma l'argomento più importante in favore di un simile atto sta, a mio giudizio, in una considerazione di ordine più generale. Nello stabilimento di una colonia come in quello di qualunque impresa di carattere economico, bisogna accingersi fino da principio coi mezzi necessari allo scopo, specialmente quando sono, come nel caso attuale, prevedibili, a breve scadenza, risultati favorevoli. Così facendo la sua messa in valore è rapida e i conseguenti proventi permettono in poco spazio di tempo, non solo di ammortizzare il capitale di impianto ma di ottenere tali redditi da far vivere l'impresa di vita propria senza ricorrere a continui aiuti dalla madre patria, mentre la sicurezza dei luoghi derivante dall'effettivo possesso può facilitare la diminuzione delle forze necessarie a mantenerlo. Perciò, contrariamente a quello che sembra sia stata finora il concetto informativo della nostra azione in Somalia, io ritengo che la forza armata massima sia necessaria nei primi anni per la effettiva occupazione del territorio e che questa debba essere ridotta in seguito ai soli effettivi necessari per mantenere l'ordine e la sicurezza, quando la nostra posizione sia affermata saldamente e riconosciuta sia per la forza del fatto compiuto che per i vantaggi economici che ne derivano alla regione e alle genti così a noi sottoposte. Agendo diversamente, come si è fatto sin qui, la somma delle spese che si verrebbero a fare in un allora lungo volgere di anni, per ottenere lo sviluppo della colonia (se pure vi si riuscirebbe perchè procederebbe in modo stentato), sarebbe certo maggiore di quello alle genti si andrebbe incontro iniziando senz'altro l'impresa con mezzi adeguati. E qui mi sia permessa un'ultima considerazione. Dall'essano

dello schema di bilancio di previsione per il prossimo decennio annesso all'ordinamento della Somalia italiana meridionale (1) si scorge come in esso si faccia grande affidamento sulle dogane il cui reddito viene ammesso possa crescere per i primi anni in ragione del 10 per cento sopra quello di ogni anno precedente e in seguito, quando si sia costruito un porto a Brava, in ragione del 15 per cento. Or bene, per mia convinzione, questo aumento non può sperarsi in quella prevista proporzione, se non si ammette implicitamente la nostra occupazione del territorio lungo il basso Scebeli e la trasformazione delle sue coltivazioni; poichè, rimanendo queste affidate come ora alle iniziative e ai metodi degli indigeni, di ben poco aumenterà la loro produttività per le ragioni che ho indicate più sopra, e perchè, non modificando le condizioni dei pascoli sia per prodotto che per estensione, non si potrà avere notevole aumento di armenti, potendosi, dalle notizie avute, ritenere che la regione per la sua produttività attuale sia poco meno che saturata di bestiame.

All'aumento del gettito della dogana non potrà contribuire quindi in massima parte che l'accrescimento dei traffici colle lontane regioni dell'interno, accrescimento che dipende dalla sicurezza e dalla prosperità di paesi che non sono nemmeno sotto la nostra influenza e che è dubbio se vi saranno mai.

Giunto al termine di queste mie considerazioni sulla situazione generale della colonia e sui suoi bisogni, tengo a dichiarare che in esse non si deve ricercare alcuna intenzione di critica sull'opera di chi ha retto sin qui la colonia, che anzi, dati i mezzi messi a disposizione dalla madre-patria, ben notevoli sono i risultati ottenuti; ma solo il desiderio di esprimere francamente le convinzioni che mi sono formate in questi due mesi, occupandomi intensamente delle questioni relative alla colonia e l'interpretazione che ho dato agli intendimenti del R. Governo.

Organizzazione delle truppe indigene.

Come è noto, le truppe che si hanno in colonia sono esclusivamente costituite con elementi di razza indigena.

(1) Si parla sempre dell'ordinamento della Colonia attualmente applicato di fatto.

(Nota del Ministero degli affari esteri).

Esse sono divise ora in quattro compagnie autonome che provvedono indipendentemente l'una dall'altra all'ordine ed alla sicurezza delle stazioni nelle quali sono dislocate. Ogni compagnia è ripartita in centurio il cui numero, per ora, non è lo stesso per ognuna di esse.

Così la 1ª compagnia (Mogadiscio) è su quattro centurie, di cui tre rinforzate (150 uomini) risiedono a Mogadiscio con distaccamento di 25 uomini a Gezira ed una di forza normale (114) presiederà fra breve la nuova residenza di Italia distaccando 25 uomini a Uorseeik; la seconda (Merca) è su quattro centurie e non dà alcun distaccamento; la 3ª (Brava) è su tre centurie con i distaccamenti di mezza centuria ciascuno a Lugh e a Bardera; la 4ª (Giumbo) è sopra due centurie a forza ridotta e dà dei distaccamenti di mezza centuria con un ufficiale a Gilib sul Giuba, e di 25 uomini ciascuno a Cansumma e a Margherita. A Mogadiscio inoltre si ha una compagnia cannonieri.

L'effettivo totale a organico completo risulta quindi di circa 1060 uomini (1): l'armamento è costituito dal moschetto per truppe speciali mod. 70/87. Il reclutamento è fatto per la quasi totalità in Arabia.

La ripartizione delle truppe in compagnie autonome dipendenti direttamente dal R. commissario generale ben risponde fino a che esse debbono servire solo al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle diverse stazioni; ma, volendosi, come io auguro, procedere all'occupazione della regione fino al fiume Scebeli, sarà indispensabile riunire in anticipo le forze sotto un unico comando tecnico che provveda, anche per l'autorità derivantegli dalla superiorità del grado, al coordinamento di tutti i servizi, all'uguaglianza di addestramento e di organizzazione interna, alla preparazione e allo studio delle operazioni, a dare insomma quell'unità di indirizzo indispensabile per aver facili successi e per ottenere i maggiori risultati col minore impiego di mezzi.

Fatta astrazione dalla mancanza di unità di comando e dal suo effettivo che per procedere ad una occupazione dovrebbe essere raddoppiata, la costituzione attuale delle truppe di

(1) Secondo gli ultimi dati pervenuti al Ministero degli affari esteri la forza effettiva attuale è di 1387 regolari e 722 irregolari.

(Nota del Ministero degli affari esteri).

fanteria, poco dissimile del resto da quella dell'Eritrea, mi sembra risponda bene e che non abbia bisogno di subire notevoli modificazioni. Lo stesso invece ritengo non si possa dire per la Compagnia cannonieri.

Il materiale di artiglieria di cui attualmente si dispone in colonia è composto di tre pezzi da 75 n. 2 montati su vecchi affusti da sbarco della Regia marina, e di quattro mitragliere Gardner.

Esso non è di facile traino e quindi non potrebbe essere usato in operazioni in campagna e a poco o nulla serve come armamento del forte Cecchi, perchè di opere di fortificazione munite di artiglieria allo stato attuale dell'armamento delle popolazioni indigene e per non pochi anni ancora non si sente davvero il bisogno.

Per queste considerazioni, furono già presentate a cotesto Ministero proposte concrete di cambiamento nell'armamento e di conseguente costituzione di una batteria di mitragliere o di cannoni di acciaio da montagna da 7 cent. del Regio esercito, trainata da cammelli o da altri quadrupedi, per poter seguire nelle operazioni le truppe di fanteria.

Già, nel rimettere a V. E. lo studio relativo, ordinato dal R. commissario generale, espressi la mia opinione personale, che sarebbe stata preferibile che la batteria in parola fosse stata sovrappiabile anzichè a traino per permettere il suo più facile e rapido trasporto in questi luoghi così scarsi per non dire privi, per ora, di vie di comunicazione.

Aggiungo, ora, che date le operazioni, che anche per occupare il territorio si rendessero necessarie, il cui principale carattere dovrebbe essere assolutamente di estrema mobilità e rapidità senza intralco di impedimento, il concorso di una batteria sarebbe spesso non solo di poco vantaggio ma di danno. È quindi lecito domandarsi se convenga realmente nelle attuali condizioni incontrare, con poca utilità, una spesa considerevole come quella di una batteria sovrappiabile.

Molto utile invece sarebbe la costituzione di un riparto di ascari montati su cammelli, che per la sua mobilità, permetterebbe un esteso servizio di esplorazione, faciliterebbe il servizio di informazioni, e darebbe modo di compiere efficaci colpi di mano, rendendo così molto difficile

qualunque sorpresa a carico delle truppe in campagna: inoltre in tempi normali potrebbe essera con grande utilità, adoperato nel servizio di corrispondenza fra i presidii più importanti, più specialmente durante la chiusura della costa.

Nelle vicine provincie del Giuba britannico gli Inglesi hanno una compagnia di ascari cammellieri e, per non citare che un fatto, ricorderò, che ad essa fu dovuta esclusivamente la brillante e rapida operazione che nel dicembre scorso permise in sole 24 ore di raggiungere ed uccidere quel fanatico Somalo che, spacciatosi per un nuovo Madhi, minacciava di porre in subbuglio la regione.

Ciò premesso, rimane ora da esaminare, per quanto si riferisce alle truppe, la questione più grave del loro reclutamento fatto, come si sa, quasi esclusivamente in Arabia.

Sembrò opportuno ricorrere all'elemento arabo per le seguenti considerazioni:

1° Necessità di scartare, almeno per ora, per ovvie ragioni di prudenza o di opportunità tanto l'elemento somalo, quanto il poco che si sarebbe potuto o si potrà avere fra le genti di razza Galla dell'alto corso del Giuba;

2° Convenienza, per non suscitare soverchie preoccupazioni ed evitare inconsulte provocazioni, dovute a fanatismo religioso, che le truppe appartenessero alla religione maomettana;

3° Necessità per ragioni finanziarie, di assegnare una esigua paga (essa è attualmente di 7 talleri mensili), o questa non si poteva soddisfare ricorrendo all'Eritrea, o ai pretorati dell'Africa orientale.

È indubitabile che dovendo sottostare a queste condizioni non si poteva fare diversamente da quello che fu fatto.

Passiamo ora ad esaminare gli svantaggi del sistema adottato.

L'Arabo, sebbene dotato di qualità guerresche superiori a quelle dei Somali e dei Suahili e uguagliato solo dagli Abissini e da altri popoli del mar Rosso, è certamente inferiore in disciplina e in disciplina. L'indole sua altiera, per convinzioni di appartenere ad una razza superiore, fa sì che egli mai si piega alla disciplina, per quanto poco rigida essa sia, e rifugge da qualsiasi fatica o lavoro che possa da lui esser ritenuto come sconveniente per la sua dignità

della quale ha un concetto erroneo ed esagerato. Così, non solo non è possibile ottenere dalle nostre truppe alcun aiuto in lavori di generale utilità, come con tanto beneficio della sollecitudine di esenzione e del pubblico erario si è fatto in Eritrea, ma con molta difficoltà e non sempre si è riusciti ad ottenere da essi quelli di carattere militare o necessari per mantenere l'ordine e la pulizia dei loro stessi alloggiamenti. Anzi per ragioni di questo genere non sono mancate anche recentemente manifestazioni collettive che ben poco differiscono dal rifiuto di obbedienza e dall'ammutinamento; e si deve al tatto degli ufficiali e al loro modo amichevolmente persuasivo se si può procedere per ora in questo stato di cose senza notevoli inconvenienti.

Se a ciò si aggiungono la difficoltà di procedere almeno nell'Arabia meridionale, dalla quale sino ad ora furono tratti i nostri contingenti, a nuovi reclutamenti le forti spese alle quali annualmente si va incontro per gli arruolamenti (in questo esercizio si è raggiunta per 455 individui la somma di L. 18,000) e la probabilità che presto non sarà più accettata la corresponsione della paga attuale, per l'iniziale aumento del costo della vita materiale in conseguenza delle migliorate condizioni economiche della colonia e per il confronto colle paghe date alle truppe indigene nei prossimi possedimenti britannici e germanici, allora, non potendosi più soddisfare alla terza e più importante delle considerazioni che consigliarono il metodo attuale di arruolamento, chiara emerge la convenienza di cambiare sistema e di rivolgersi dove possano aversi elementi migliori e che soddisfino a tutte le esigenze. E ben considerato ogni aspetto della questione, io ritengo che in Eritrea fra gli Assortini e gli Habab specialmente dovrebbe essere in avvenir reclutata una buona parte del nostro contingente; così facendo, senza del resto scartare l'elemento arabo, si verrebbe ad eliminare la preponderanza numerica di questo nei vari reparti e sarebbe allora lecito sperare che l'esempio e la premiosità cogli elementi eritresi darebbero nella massa totale buoni risultati.

Uguali considerazioni valgono per la formazione di un corpo di polizia, che ora non esiste perchè sciolto pochi mesi or sono, che è della massima necessità ristabilire, e che dovrebbe

come in Eritrea esser misto, costituito, cioè, da militi italiani e da indigeni. Una polizia bene organizzata, sebbene non occorra che sia numerosa, permetterebbe di garantire la sicurezza nelle stazioni, rendendo così anche inutile la scorta di un ascaro armato che per misura di prudenza si mantiene al seguito di ogni europeo.

Applicazione delle ordinanze sulla schiavitù.

Le ordinanze sulla schiavitù emesse il 15 aprile 1904 ebbero pronta applicazione nelle città della costa da noi occupate, nelle quali, perciò, si può asserire che sia effettiva la trasformazione della schiavitù in servizi domestici e che anche quest'ultima forma di servaggio tenda a scomparire. Oltre che per effetto del controllo efficace che in dette città esercitano in virtù dell'occupazione diretta, l'applicazione delle ordinanze fu facilitata, non vi ha dubbio, dal fatto che, quivi, la tratta e la vendita degli schiavi erano già state in massima parte sopresse man mano colle disposizioni emanate precedentemente dal Sultano di Zanibar e dalle varie amministrazioni italiane che si erano succedute in queste stazioni. Inoltre non grave risultava il danno economico risentito nelle città dai proprietari di schiavi, perchè ivi questi erano adibiti a lavori interni ai quali continuavano e continuano ad attendere senza che, sicuri di non poter più essere maltrattati o venduti, si sentano invogliati ad emigrare in altre regioni o in colonie di libertà, rendendo in quest'ultimo caso scarsa la mano d'opera per servizi domestici, per lavori edili, per facti-aggi o simili; d'altra parte, quei proprietari che, risiedendo nella città, hanno possedimenti agricoli nell'interno, mantennero ivi gli schiavi che avevano già nelle coltivazioni, e sulla loro esistenza e sulla loro sorte non è molto facile invigilare, per quanto vi sia l'obbligo ai padroni di denunziare il numero dei servi da ciascuno posseduti: chi può sapere esattamente che cosa avvenga nell'interno? Ma le cose sono purtroppo ben diverse al di là delle stazioni della costa.

In tutta questa regione non si può parlare di servizi domestici, ma di vera e propria schiavitù, con tutte le sue inumane conseguenze di

scorso nutrimento, di estremo e continuo lavoro, di maltrattamenti con la fustigazione e l'applicazione, tutt'altro che rara, dei ferri: le constatazioni che si son potute fare sino ad ora e che si fanno tuttora quasi giornalmente allorché degli schiavi si rifugiano nelle nostre stazioni stanno a provarlo. Si può ritenere che il traffico degli schiavi non sia molto attivo al di qua del fiume, ma questo, mi pare, sia conseguenza del carattere speciale della schiavitù in queste regioni, dove, per l'impossibilità di eseguire la tratta per via di mare e rifornire così come per il passato altri mercati lontani, la mano d'opera servile è ricercata solo per bisogni agricoli e perciò essa acquista un carattere di stabilità nei luoghi e lo scambio della merce uomo non ha bisogno di essere attivo, non occorrendo che in qualche caso di pagamento di debito o per il rifornimento necessario in seguito alla morte degli schiavi stessi.

Ciò nonostante il traffico esiste, e non lo si fa molto lontano da noi, essendo conosciuto da tutti qui in colonia che Andegle, situato sulla riva destra dello Sebel nel tratto compreso fra Mogadiscio e Merca, è il principale mercato di schiavi, che vi affluiscono dall'interno: lo stesso dicasi del finitimo territorio Mobilen o Mublin, così tristemente noto per la condizione ivi fatta agli sventurati sottoposti a servaggio.

A un simile stato di cose non è possibile per noi apportare ora alcun rimedio, per la mancanza di ogni autorità effettiva sulle genti dell'interno e per la nostra attuale debolezza che non ci permette davvero di rischiare di andare incontro ad agitazioni pericolose, quali certamente si avrebbero se con energia pretendessimo la stretta osservanza delle disposizioni contenute nelle ordinanze così solennemente proclamate.

Quando saremo padroni effettivi del territorio compreso fra lo Sebel e la costa, non solo si effettuerà facilmente la trasformazione già avvenuta nelle stazioni da noi occupate, ma scomparirà da Andegle e da Mobilen per la nostra vicinanza l'attuale attivo mercato di schiavi e non si ristabilirà forse nemmeno un poco più nell'interno perché ad una certa distanza dal fiume sembra siasi meno bisogno di mano d'opera servile, per scarsità di vera coltivazione agricola, e maggiore sviluppo invece della pastorizia.

La trasformazione della forma della mano d'opera sarà poi davvero completa, se, di pari passo coll'abolizione della schiavitù, sapremo studiare e mettere in atto, per non turbare troppo l'ordinamento economico di queste regioni, un ufficio di lavoro che regoli i contratti coi lavoratori, e questi distribuisca nei luoghi a secondo dei bisogni, a somiglianza di quanto, pare con ottimi risultati, è stato fatto dagli inglesi a Pamba e a Zanzibar: allora veramente avremo compiuto opera colonizzatrice e redditizia, ma nello stesso tempo effettivamente umanitaria.

Condizioni attuali della circolazione monetaria.

Nella Somalia italiana meridionale come in varie altre regioni del Mar Rosso, del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano, la moneta che ha corso riconosciuto è il tallero di Maria Teresa, di un valore oltremodo variabile e che in questo momento è di una rupia e annas $10\frac{1}{4}$ pari a lire 2.755; il tallero si suddivide, per prescrizione del R. Commissario generale in data 25 maggio s. a. in 150 besa; la moneta convenzionale messa in circolazione in conseguenza di tale disposizione per sostituire quella che fino allora era accettata sul mercato (besa di Mascate, di Mombaza, e di Zanzibar) furono i pezzi italiani di rame da 1 e da 2 centesimi con valore rispettivamente di 1 e di 2 besa, cioè di $\frac{1}{150}$ e di $\frac{1}{75}$ di tallero, e il pezzo italiano di nichello da 25 centesimi col valore di 25 besa ossia di un sesto di tallero.

Il tallero di Maria Teresa circola liberamente per tutta la colonia e nell'interno fin oltre i suoi confini, sebbene in alcune più lontane regioni oltre Lugh, ad esempio nei Boran e negli Arussi sia ancora in buona parte in favore del metodo dello scambio di merci anziché quello del pagamento in moneta. Del resto come merce è considerato anche il tallero, ed a ragione, poiché esso per il suo peso e per la lega di cui è composto può darsi rappresenti il suo valore d'argento: subisce, perciò, sul mercato mondiale e più specialmente su quello nel quale esso ha corso, la fluttuazione del prezzo di questo metallo ed anzi, l'attuale anormale accrescimento è, dalle informazioni trasmesse, do-

vuto principalmente al rialzo generale del valore dell'argento.

Questi continui cambiamenti di valore nella moneta che costituisce in queste regioni la base unica di tutte le contrattazioni, dell'assegnazione del prezzo delle merci e dei conseguenti pagamenti, disturbano non poco il mercato generale e sono poi di non poco danno al bilancio coloniale riserbando poi gradito sorpresa che rendono difficile lo stabilire un preventivo, e il mantenere le spese nei limiti da questo assegnati.

Di grande vantaggio risulterebbe quindi l'introduzione di una moneta d'argento a valore fisso, ma le difficoltà di farla accettare sul mercato interno così restio, per ignoranza e per sospetto, a qualunque novità in tale argomento, la necessità di non provocare sensibili squilibri nella trattazione degli affari coi principali prossimi mercati internazionali debbono consigliare di procedere colla massima circospezione e gradualmente dopo aver fatto studi accurati sull'importante argomento.

Così solo potremo evitare allarmi e ripercussioni sul mercato che potrebbero degenerare e portare la questione dal campo economico ad altro sul quale, per il momento, non siamo abbastanza forti per esser sicuri di rimaner vincitori, e che, a parte questa considerazione, occorre specialmente evitare nell'interesse dello sviluppo economico della colonia.

Passando ad esaminare la circolazione delle nuove monete di rame (da 1 e da 2 besa) è grato constatare che la loro emissione incontrò in breve favore che si va sempre più affermando ed estendendo nell'interno, per modo che tanto il mercato in tutte le stazioni, quanto le casse governative ne sono rimaste quasi sprovviste.

Non ebbe invece esito ugualmente brillante l'emissione delle monete di nichello del valore convenzionale di 25 besa. Ignoro se il modo col quale l'emissione fu fatta possa essere stata causa del poco felice esito dell'operazione e del resto non spetta a me ricercarne le cause, trovandomi ormai dinanzi ad un fatto compiuto. A me non spetta che riferire sullo stato attuale della sua circolazione.

Dall'esame di una statistica da me ordinata alla cassa di Mogadiscio, che qui riassumo per non allungare di troppo questa mia relazione,

ma che rimetterò a V. E. non appena me ne comunichi il desiderio, risulta che, emessa la moneta di nichello, questa rimase sul mercato fino a che non ne fu ammessa la accettazione dalle casse governative, e quindi nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto rientrarono in cassa per introiti postali e di piccole tasse complessivamente 12,900 delle 120 mila monete emesse in Mogadiscio. Concesso, però, che al riaprirsi della costa i pagamenti in dogana potessero farsi in parte con monete di nichello, queste afflirono rapidamente alla cassa governativa per modo che 15 mila rientrarono in settembre, 68 mila in ottobre, 26 mila in novembre; d'allora in poi il numero delle monete da 25 besa che fanno ritorno in cassa si mantiene quasi costante cosicché, nonostante la maggiore diffusione che si è cercato di dare ai pagamenti con queste monete per l'aumentato numero degli ascari, la cui paga è loro data per solo poco più di metà in talleri d'argento, con le paghe al personale civile sia italiano che indigeno, con gli stipendi ai capi ecc., oggi si hanno in cassa nel solo Mogadiscio 70 mila monete sopra 120 mila qui emesse; la situazione della loro circolazione nelle altre stazioni, per informazioni avute, non differisce da quella di Mogadiscio. Un certo progresso verso il fiume e specialmente verso Gheledi è indubbio che è stato fatto dalla moneta di nichel, come ne informai anche l'E. V. inviando il consueto notiziario; ma più accurate informazioni fatte assumere mi hanno dimostrato come questa moneta colà sia accettata quasi esclusivamente dai commercianti che hanno relazioni di commercio con Mogadiscio e come, quindi, la sua penetrazione in quella regione sia fittizia, perchè non è accettata negli scambi interni e fa invece pronto ritorno a Mogadiscio.

E qui è d'uopo aggiungere che conferma di questa mia informazione mi è data da due considerazioni; la prima di indole diretta, è che un capo dei Dinle Matan, che ricorrono per i loro rifornimenti al mercato di Balaad e di Gheledi, si lamentava con me perchè la moneta di nichel con la quale gli è pagata parte dello stipendio non era accettata su quelle piazze; la seconda, invece indiretta, è che mi risulta come alcuni dei più forti commercianti indiani che hanno traffici con Gheledi si trovano in possesso di molto nichello: essi non

potendo smaltirlo tutto con la dogana, riscuotere a me perchè permessi che la posta per incassare i vaglia su Zanzibar accettasse anche moneta di nichelio almeno per un terzo della somma versata; naturalmente rifiutai qualunque concessione in proposito obiettando che trattandosi di vaglia internazionali non si accettava moneta convenzionale, ma solo quella che aveva corso anche fuori di colonia.

Del perchè la moneta di nichelio abbia incontrato così poco favorevole accoglienza non saprei dare spiegazioni esaurienti, solo noterei che essa è troppo grosso spezzato del tallero e, rappresentando qui 25 besa spesso più del guadagno giornaliero di un lavoratore, è naturale che ne venga cercato subito il cambio in rame per sopprimerle alle esigenze della vita giornaliera.

Regime dei dazi colla nuova tariffa.

I dazi doganali nella Somalia italiana meridionale sono applicati in base alle nuove tariffe allegate al regolamento doganale messo in vigore con decreto del R. commissario generale in data 12 settembre 1905. Salvo che per poche voci per le quali sono stabiliti dazi specifici, in generale i dazi sono imposti a valore secondo tabelle speciali che sono pubblicate e comunicate agli uffici doganali della colonia nella prima quindicina di settembre di ogni anno, cioè poco prima della riapertura della costa ai traffici marittimi.

In queste tabelle, compilate annualmente a cura del Governo, i valori delle merci sono desunti dal prezzo medio fatto sulle piazze commerciali della colonia durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, periodo di tempo che per la chiusura della costa rappresenta quello in cui i prezzi si mantengono più elevati.

Una determinazione dei valori, fatta in base ad altri prezzi se potrebbe ritenersi di carattere meno fiscale, diminuirebbe però i proventi delle dogane, mentre di poco aumenterebbe i traffici o avvantaggerebbe i consumatori, perchè è consuetudine dei grossi commercianti, nelle cui mani è quasi tutto il commercio col l'estero della colonia, di fare degli *stocks* nel periodo favorevole e quindi mettere le merci

sul mercato ad un più alto prezzo durante il periodo della costa chiusa nel quale per l'arresto della navigazione e dei traffici internazionali, non è possibile ulteriore afflusso di merci; il vantaggio sarebbe dunque dei soli commercianti all'ingrosso.

In massima i valori assegnati alle merci con le tabelle doganali rimangono invariati durante tutto l'anno e a nessun ufficio doganale è lecito modificarli: solo con decreto del Governo della Colonia possono subire qualche correzione, anche nel corso dell'anno, quando sul mercato si verifichino e si mantengano variazioni di prezzo differenti di almeno il 10 per cento da quello assegnato dalle tabelle. I dazi specifici, invece, indicati del resto per poche merci, rimangono invariati fino a che circostanze speciali non consiglino la loro modificazione.

Infine per le merci alle quali dalle tabelle non è assegnato il dazio specifico o non è indicato il valore, questo si desume o dal prezzo effettivo di vendita o da quello risultante dalle fatture originali aumentato però del 40 per cento. Questo aumento del 40 per cento, ritenuto come corrispondente a quello che subisce sul mercato il valore della merce per spese di trasporto e simili, è forse troppo elevato e coverebbe ridurlo a circa il 30 per cento.

La media generale di tassazione a valore si aggira intorno al 10 per cento, fuorchè per alcune merci nazionali per le quali è adottata una tassazione speciale del 5 per cento sul valore: per usufruire di questo trattamento di favore (devesi, però, provare l'origine nazionale o con certificati rilasciati dalle Camere di commercio italiane, o con bollette di esportazione o di uscita dalle dogane italiane).

Sugli spiriti e su alcune bevande alcoliche (maistica, cognac, assenzio) ispirandosi ai concetti generali espressi nell'atto generale della Convenzione di Bruxelles, fu imposta una fortissima soprattassa, più gravosa, però, per le provenienze estere in confronto di quelle nazionali. Infine, per favorire lo sviluppo della industria tessile abbastanza florida presso gli indigeni del Benadir, fu ridotto al 5 per cento il dazio di importazione sui filati e pure al 5 per cento quello di esportazione dei tessuti fabbricati in colonia.

L'entità e la forma dei dazi di importazione

così applicata in colonia, corrispondono senza forti differenze, per quello che mi risulta, a quelle delle tariffe applicate nei vicini mercati internazionali delle colonie inglesi e germaniche.

Una totale esenzione di dazio di importazione per le merci di non dubbia provenienza italiana sarebbe certo desiderabile a promuovere i traffici della madre patria colla colonia in particolar modo per i tessuti di cotone grezzi consociati usualmente sul mercato cogli appellativi di *merican* e di *marduf*, provenienti, come lo indicano questi nomi stessi, quasi tutti dall'America del Nord.

Specialmente se le case produttrici italiane si adattassero, come alcune hanno già fatto, a presentare i loro prodotti sui mercati con quei modi di imballaggio e di preparazione della merce, che sono pretesi in queste regioni, e senza dei quali essa viene deprezzata, lo smercio di questo tessuto potrebbe essere assai facile e prendere un notevole sviluppo sostenendo la concorrenza e soppiantando, in grazia della protezione doganale, i prodotti esteri della stessa specie.

Della favorevole accoglienza che, anche nelle condizioni attuali di tariffa, possono incontrare i tessuti nazionali se ne ha un indizio nel fatto che la Società coloniale italiana pochi giorni sono è riuscita ad introdurre e smerciare completamente nel mercato di Lugh una discreta quantità di cotone italiano.

A questa esenzione di dazio per i prodotti nazionali si oppongono attualmente le condizioni del bilancio della colonia, perchè la importazione dei tessuti raggiunge circa le ottomila balie, procurando un introito di 45 mila talleri, cioè oltre 100 mila lire, che rappresentano un poco più della quarta parte dei proventi doganali. Nondimeno se presentemente non è possibile una esenzione totale da dazio di importazione per le cotoneate nazionali per la troppo forte scossa che ne risentirebbe il bilancio della colonia, credo che converrà ben presto ammettere una riduzione di dazio per favorire un commercio che potrebbe in breve divenire completamente italiano.

Celle tariffe ora in vigore il dazio di esportazione è applicato su tutti i generi di produzione della colonia. Per uniformarsi agli odierni criteri doganali generali sarebbe necessaria una molto forte riduzione su questi dazi d'esper-

tazione; ma un atto simile non porterebbe ora vantaggio sensibile al commercio locale perchè, come ho più sopra esposto, parlando della situazione generale, l'attuale stato quasi riduzionale delle coltivazioni, la estrema scarsità delle industrie e la presente attività commerciale non permettono che l'esportazione possa prendere uno sviluppo molto maggiore: questo non potrà aversi fino a che non sia iniziata una razionale trasformazione nella produttività della regione, ed allora si imporrà la revisione delle tariffe di esportazione e un loro molto notevole abbassamento.

Considerato che per le attuali tariffe non si hanno forti lagnanze da parte del commercio, che ha saputo rivalersi con una opportuna assegnazione dei prezzi delle merci sui mercati, prezzi che però non sono esagerati, e che questi ormai sono entrati nelle abitudini dei consumatori, si può, riassumendo concludere che la tariffa, in generale, non abbia bisogno per ora di sensibili ritocchi; escludendo qualsiasi aumento, sarà però consigliabile, per quanto lo permetteranno le condizioni del bilancio, procedere a qualche ritocco tendente ad alleggerire le tariffe in alcune voci.

Una modificazione più radicale e meno fiscale dell'attuale regime doganale potrà solo farsi quando o per notevole aumento dei traffici o per un maggior concorso della madre patria o per altri proventi per concessioni, industrie ecc. il reddito delle dogane possa non più costituire la più solida base del bilancio e il principale cospicuo d'entrata della Colonia.

Sull'argomento del regime doganale poco ho potuto dire, perchè da troppo breve tempo sono in vigore le attuali tariffe perchè sia possibile con serio fondamento esprimere giudizi più completi.

Missione cattolica
diretta da padre Leandro dell'Addolorata.

Profittando della concessione avuta precedentemente dal comm. Mercatelli e dal cap. Sapelli dopo la partenza del primo, di studiare sui luoghi lungo la riva sinistra del Giuba per vedere ove conveniva far sorgere la Missione, P. Leandro si accompagnò al residente di Giunbu durante una escursione da questi compiuta nella

Goscia appunto per studiare i terreni e, dopo questo rapido esame, fece cadere la sua scelta su Gilib sul Giaba, chiedendomi quindi formalmente di poter in quel luogo stabilirsi e cominciare senz'altro i lavori d'impianto. Non ritenendomi in facoltà di prendere una decisione in merito, rimisi la domanda a V. E. ma nello stesso tempo deducendo e dal recente contegno del Regio commissario verso P. Leandro e dalle ancor più recenti lettere di codesto Ministero che il Regio Governo non fosse più contrario allo stabilimento in colonia di una missione cattolica, e che si dovesse considerare come revocata la proibizione di missionari di trattenersi nel nostro territorio, non mi opposi alla permanenza di P. Leandro in Gilib, in attesa delle decisioni ministeriali, convinto anzi che il suo soggiorno colà gli avrebbe permesso di meglio studiare i luoghi prima d'impiantare la Missione e di esaminare quindi se realmente soddisfacessero alle condizioni necessarie non solo per la sua sicurezza ma anche per il suo risultato.

Premendomi ad ogni modo che, aspettandosi la decisione di V. E., il contegno del missionario non potesse esser causa di preoccupazioni per il Governo, reputai opportuno fargli conoscere chiaro il mio pensiero e a qual partito non avrei esitato ad appigliarmi qualora la tranquillità dei luoghi fosse stata disturbata per causa sua.

Di far conoscere i miei intendimenti diedi incarico al residente di Giumbo, al quale diedi istruzioni che ho comunicato a V. E.

Dalle informazioni avute anche precedentemente e da quanto riferisce lo stesso residente di Giumbo, è lecito ritenere che la posizione di Gilib sul Giaba possa realmente adattarsi al primo tentativo di una Missione in queste regioni.

Nella Goscia le popolazioni, per quanto anche ferventi seguaci dell'islamismo, non raggiungono nella maggioranza il fanatismo degli abitanti delle altre regioni, ed inoltre sia per indole dovuta a varietà di razza, sia perchè più laboriose, sono forse dedite più che altrove ad occuparsi principalmente delle loro coltivazioni, dei loro pascoli e dei loro interessi economici che hanno raggiunta una non disprezzabile fioritura. La presenza poi dei nostri distaccamenti in alcune stazioni della regione, per

quanto di modesto effettivo, contribuiscè certamente a rendere la regione tranquilla e meno facile alle agitazioni.

Di conseguenza, condividendo l'opinione espressi dal residente di Giumbo, credo che quando si voglia permettere fin d'ora alla Missione di sorgere, questa debba essere a Gilib; quivi, oltre i vantaggi sopra notati dipendenti dall'indole delle popolazioni, la presenza di un ufficiale permetterebbe di sorvegliare continuamente l'azione dei missionari ed impedire che essa esorbitasse da quei limiti che il Governo dovrebbe determinare.

Quando questa opera si manifestasse per ora e per non breve tempo ancora semplicemente colle scuole, con insegnamenti sperimentali di cultura razionale del terreno, colle cure agli infermi (i missionari sono ben provveduti di medicinali e P. Leandro è assai pratico di medicina) evitando qualsiasi propaganda religiosa, allora essa non solo non provocherebbe preoccupazioni per il Governo, ma ci aiuterebbe assai nel cattivarci sempre più le simpatie di quelle popolazioni. In caso contrario non si dovrebbe esitare, per quanto possa dispiacere, ad arrestare l'azione dei missionari ed allontanarli dal nostro territorio (1).

Ma io voglio sperare che ad un simile estremo non si dovrà ricorrere specialmente se insieme alle esortazioni del Governo venissero ai missionari ammonimenti nel senso da noi desiderato da chi è supremo regolatore di qualsiasi missione cattolica.

I missionari moderni, sia per la loro maggiore cultura, sia per esperienza fattane si sono in buona parte convinti delle difficoltà quasi insormontabili di fare proseliti numerosi fra le genti musulmane e non dubito che P. Leandro dell'Addolorata non sia fra questi e che quindi egli non voglia ammettere che, pur senza ottenere nè tentare conversioni, resta ancora un largo e nobile campo aperto alla sua attività e al soddisfacimento del suo spirito apostolico e civilizzatore.

Chè altrimenti sarebbe opportuno ricordargli le seguenti parole, che a proposito appunto dell'opera dei missionari fra i popoli musul-

(1) Il Governo del Re ha autorizzato l'impianto della missione cattolica dei Trinitari a Gilib alle condizioni indicate dal Governo della Colonia.

(Nota del Ministero degli affari esteri).

mani, or non è molto pronunziava in una pubblica conferenza un rispettato e venerando capo di Missioni, P. Michele Carbonara:

« Istruire, educare quei bambini anche senza cercare al principio di qual fede essi siano; educarli, istruirli, far loro intendere la diversità che corre fra il mio e il tuo, instillare nel loro

animo il rispetto ai genitori, alle autorità costituite, il rispetto alle donne, ai fanciulli, non sarà questo un lavorare utilmente? Attirarli al lavoro, insegnar loro che il razzare è abominabile e che nel lavoro vi è il mezzo più bello di ricavarne un onesto sostentamento, anche questo sarà non far nulla? »

ANNESSO II.

Progetto per una graduale organizzazione della Colonia del Benadir.

Spesa massima presunta e da raggiungersi in vari esercizi finanziari.

Denominazione	Somma
Regio commissario (stipendio e indennità) L.	50,000
Personale civile italiano (Stipendi) »	244,000 »
Id. id. id. (indennità coloniali) »	135,900 »
Corpo di polizia »	114,748 »
Personale civile indigeno »	38,424 »
Servizio d'informazioni »	10,000 »
Stipendi ai capi »	30,000 »
Gratificazioni e regalie »	20,000 »
Medicinali »	6,000 »
Posta, telegrafo e cancelleria »	6,000 »
Affitto e manutenzione locali »	20,000 »
Illuminazione »	4,000 »
Quadrupedi del Governo »	5,000 »
Cerrieri e barche durante la costa chiusa. »	7,000 »
Barche di servizio nei porti »	4,000 »
Diverse spese dell'amministrazione civile (mobili, ospitalità ai capi, pulizia urbana, acqua e ghiaccio, ecc.) »	30,000 »
Linea di navigazione (sovvenzione) »	60,000 »
Lavori pubblici e di colonizzazione (interessi, quote ammortamento) »	100,000 »
Provvedimenti per l'applicazione dell'Atto generale di Bruxelles »	25,000 »
Regio corpo di truppe coloniali del Benadir »	926,845 60
Equipaggiamento e munizionamento »	60,000 »
Viveri di marcia ai militari indigeni »	20,000 »
Spese diverse di carattere militare (manutenzione caserme, ecc.) »	10,000 »
Viaggi, cambiamenti di sedi e guarnigioni, missioni »	40,000 »
Perdita nel cambio »	20,000 »
Casuali »	13,082 40
Totale L.	2,000,000 »

Ruolo del personale civile italiano.

Gradi	Stipendi	Num.	T. tale
Regio Commissario L.	25,000 »	1	25,000 »
PERSONALE AMMINISTRATIVO.			
Ispettori coloniali di 1ª classe L.	9,000 »	1	9,000 »
Ispettori coloniali di 2ª classe »	8,000 »	1	8,000 »
Residenti di 1ª classe »	7,000 »	2	14,000 »
Residenti di 2ª classe »	6,000 »	3	18,000 »
Vice-residenti »	5,000 »	7	25,000 »
Segretari »	4,000 »	4	16,000 »
Vice-segretari »	3,000 »	4	12,000 »
Totale L.	—	22	112,000 »
PERSONALE D'ORDINE			
Ufficiali d'ordine di 1ª classe L.	2,500 »	8	20,000 »
Ufficiali d'ordine di 2ª classe »	2,000 »	8	16,000 »
Ufficiali d'ordine di 3ª classe »	1,500 »	8	12,000 »
Totale L.	—	24	48,000 »

Gradi	Stipendi	Num.	Totale
PERSONALE TECNICO.			
Giudice L.	7,000 »	1	7,000 »
Cancelliere »	3,000 »	1	3,000 »
Ingegnere capo »	6,000 »	1	6,000 »
Ingegneri addetti »	5,000 »	1	5,000 »
Ingegneri addetti »	4,000 »	2	8,000 »
Capo servizio Posta e Cassa »	5,000 »	1	5,000 »
Capo servizio Dogana e Porto »	5,000 »	1	5,000 »
Contabile »	5,000 »	1	5,000 »
Capo servizio sanitario »	6,000 »	1	6,000 »
Ufficiali sanitari »	4,000 »	2	8,000 »
Botanico »	4,000 »	1	4,000 »
Agronomo »	4,000 »	1	4,000 »
Chimico »	4,000 »	1	4,000 »
Archivista-interprete »	3,000 »	1	3,000 »
Compositore-tipografo »	2,000 »	1	2,000 »
Assistenti di sanità »	1,500 »	3	4,500 »
Giardinieri e preparatori naturalisti »	1,500 »	3	4,500 »
Totale		23	84,000 »

Ruolo del personale civile indigeno.

Gradi	Stipendi	Num.	Totale
Cadi di 1 ^a classe L.	630 »	4	2,520 »
Id. di 2 ^a id. »	504 »	4	2,016 »
Id. di 3 ^a id. »	378 »	4	1,512 »
Id. di 4 ^a id. »	252 »	4	1,008 »
Interpreti del Governo »	840 »	3	2,520 »
Id. delle stazioni »	630 »	13	8,190 »
Scrivani di 1 ^a classe »	630 »	10	6,300 »
Id. di 2 ^a id. »	504 »	10	5,040 »
Piloti di Mogadiscio »	630 »	2	1,260 »
Id. di Merca »	252 »	1	252 »
Id. di Brava »	378 »	2	756 »
Carcerieri »	150 »	7	1,050 »
Inservienti »	150 »	40	6,000 »
Totale L.	—	—	38,424 »

NR. — 1^a A tutti i funzionari civili della Colonia dei ruoli amministrativo, d'ordine e tecnico compete un'indennità coloniale corrisposta, durante la permanenza effettiva in Colonia, le missioni di regio servizio e le licenze ordinarie, in base allo stipendio ed in ragione di:

L. 1,500 ai funzionari provvisti di stipendio di L. 1,500	
> 2,000 »	> 2,000 e 2,500
> 2,500 »	> 3,000 e 4,000
> 3,000 »	> 5,000, 6,000 e 7,000
	> 8,000 e 9,000

2^a Il Governatore gode di un assegno complessivo di indennità coloniale e di rappresentanza di L. 25,000; presentanza di L. 2,000, L. 600, L. 500 e L. 400;

4^a I Residenti di Luigh, Bardera ed Itala godono rispettivamente di un assegno di rap. L. 1,500 e L. 600;

5^a A tutti i funzionari, dopo quattro anni di permanenza ad un medesimo stipendio, compete l'aumento del decimo sullo stipendio;

6^a In ragione dei posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori dei due ruoli amministrativo e d'ordine, possono essere fatte altrettanto nomine o promozioni in più nei gradi e nelle classi inferiori.

TABELLA N. 1 — Ufficio del Governo.

Gradi	Italiani	Indigeni	Annotazioni
Governatore	1	»	
Ispettore coloniale di 1 ^a classe	1	»	
Ispettore coloniale di 2 ^a classe	1	»	
Segretari (o vice-segretari).	3	»	
Ufficiali d'ordine	3	»	
Archivista-interprete	1	»	
Interpreti	»	3	
Inservienti	»	6	
Totale	10	9	
Compositore-tipografo	1	»	Addeito all'Ufficio del Governo per lavori tipografici.

TABELLA N. 2. — Giustizia.

Gradi	Italiani	Indigeni	Annotazioni
Giudice coloniale.	1	»	
Cancelliere	1	»	
Ufficiali d'ordine	2	»	
Cadi	»	16	
Interprete	»	1	Il servizio di uscieri e messi è disimpegnato dalle guardie di polizia.
Inservienti	»	2	
Totale	4	19	

TABELLA N. 3 — Servizio sanitario.

Gradi	Italiani	Indigeni	Annotazioni
Medico Capo	1	»	A Mogadiscio.
Medici	2	»	Uno a Brava ed uno a Lugh.
Assistenti di sanità	3	»	
Inservienti	»	3	
Totale	6	3	

TABELLA N. 4. — Ufficio tecnico.

Gradi	Italiani	Indigeni	Annotazioni
Ingegnere Capo	1	»	Di cui uno specialista per ponti, strade e costruzioni civili; uno per costruzioni marittime ed il terzo per lavori d'irrigazione.
Ingegneri addetti	3	»	
Ufficiali d'ordine (assistenti)	3	»	
Inservienti	»	3	
Totale	7	3	

TABELLA N. 5. — Servizio di Degana e Porto.

Gradi	Italiani	Indigeni	Annotazioni
UFFICIO CENTRALE.			
Capo servizio	1	»	
Ufficiale d'ordine	1	»	
Inserviente	»	1	
STAZIONI.			
Ufficiali doganali	»	»	Sono incaricati delle funzioni di ufficiali doganali nelle stazioni più importanti, alla dipendenza dei Residenti, gli ufficiali d'ordine ivi destinati.
Piloti pratici	»	5	
Inservienti	»	4	
Totale	2	10	

TABELLA N. 6. — Servizio di posta, telegrafo e Cassa.

Gradi	Italiani	Indigeni	Annotazioni
UFFICIO CENTRALE.			
Capo servizio	1	»	
Ufficiale d'ordine	1	»	
Inserviente	»	1	
STAZIONI.			
Ufficiali postali	»	»	Sono incaricati delle funzioni di ufficiali postali, nelle stazioni più importanti, alla dipendenza dei Residenti, gli ufficiali d'ordine ivi destinati
Inservienti	»	4	
Totale	2	5	

TABELLA N. 7. — Servizio di contabilità e ragioneria.

Gradi	Italiani	Indigeni	Annotazioni
Capo servizio	1	»	
Ufficiali d'ordine	1	»	
Inservienti	»	1	
Totale	2	1	

TABELLA N. 8. — Stazioni.

N.	Stazioni	Residenti	Vice-Residenti	Segretari o Vice-Segretari (1)	Ufficiali d'ordine	Interpreti indigeni	Scrivani	Cucineri	Inservienti	Posti di polizia (2)
1	* Mogadiscio	1	»	1	1	1	1	3	1	1
2	* Brava	1	»	1	1	1	1	1	1	1
3	* Merca	1	»	1	1	1	1	1	1	1
4	* Gumbo	1	»	1	1	1	1	1	1	1
5	* Lugh	1	»	1	2	1	1	1	1	1
6	* Bardera	»	1	»	1	1	1	»	1	1
7	* Itala	»	1	»	1	1	1	»	1	1
8	* Uarsceik	»	1	»	1	1	1	»	1	1
9	Gheledi	»	1	»	1	1	1	»	1	1
10	Goluin	»	1	»	1	1	1	»	1	1
11	* Gelib	»	1	»	1	1	1	»	1	1
12	Balaad	»	1	»	1	1	1	»	1	1
	Totale	5	7	5	13	12	12	7	12	12

A queste stazioni rette da personale civile italiano, debbono aggiungersi le seguenti stazioni militari:

Sul Giuba: Marille, Mansur, Mfuda, * Camsuma, * Margherita; sulle strade da Lugh alla costa: Bar-Hakkaba, Eghertà, Revai; sul Uebi Scebeli: Scidli, Audegle, Kaitoi, Sobialle; sulla costa: * Gesira, Gondersceik, Munguja, Torre.

* Stazioni attualmente occupate.

(1) Possono eventualmente essere distaccati a reggere stazioni minori nel distretto della propria residenza.

(2) Ogni posto di polizia comprende, in media: 1 brigadiere, 1 buluc basci, 2 muntaz e 16 guardie; ma la loro forza effettiva non può essere stabilita che a seconda delle circostanze.

Ruolo del "Corpo di polizia del Benadir."

Gradi	Assegni	Num.	Totale
ITALIANI (1).			
Capitano Reali Carabinieri (Comandante) L.	7,000 »	1	7,000 »
Tenenti Reali Carabinieri (Ispettori) »	6,000 »	2	12,000 »
Marescialli Reali Carabinieri (Istruttori) »	3,000 »	3	9,000 »
Brigadieri Reali Carabinieri (Capi-posto) »	2,000 »	12	24,000 »
INDIGENI.			
Buluc basci L.	327.60	12	3,931.20
Muntaz »	252 »	24	6,048 »
Guardie »	176.40	192	33,868.80
QUADRUPEDI.			
Cammelli L.	126 »	100	12,600 »
Muletti »	126 »	50	6,300 »
Totale L.	—	—	114,748 »

(1) Negli assegni per il personale italiano del *Corpo di polizia del Benadir* si intende conglobato lo stipendio del grado, l'indennità d'arma e l'indennità coloniale. Al personale italiano del *Corpo di polizia del Benadir*, dopo quattro anni di permanenza nella Colonia, competerà l'aumento del decimo sull'assegno percepito.

Tabella di formazione del Corpo di polizia.

Gradi	Italiani	Indigeni	Quadrupedi	Annotazioni
COMANDO.				
Capitano comandante	1	>		
Maresciallo addetto	1	>		
GUARDIE A PIEDI.				
Tenente ispettore	1	>		
Maresciallo istruttore	1	>		
Brigadieri	6	>		
Baluc basci	>	6		
Muntaz	>	12		
Guardie	>	96		
Muletti o cavalli	>	>	50	
GUARDIE MONTATE.				
Tenente ispettore	1	>		
Maresciallo istruttore	1	>		
Brigadieri	6	>		
Baluc basci	>	6		
Muntaz	>	12		
Guardie	>	96		
Cammelli	>	>	100	
	18	228	150	

Ruolo del personale militare (italiano ed indigeno).

Gradi	Assegni	N.	Totali
ITALIANI			
Maggiore (Comandante delle truppe) L.	9,000	> 1	9,000 >
Capitani (Comandanti di compagnie) >	6,000	> 8	48,000 >
Tenenti (Comandanti di centurie) >	5,000	> 32	160,000 >
Tenente aiutante-maggiore >	5,400	> 1	5,400 >
Tenente medico >	5,400	> 1	5,400 >
Tenente contabile >	5,000	> 1	5,000 >
Sottufficiali >	2,000	> 10	20,000 >
INDIGENI			
Juz basci L.	630	> 32	20,160 >
Baluc basci >	387.60	128	41,918.80
Muntaz >	252	> 256	64,522 >
Ascari (attendenti, trombe, piantoni) >	176.40	3072	541,900.80
Quadrupedi >	126	> 44	5,544 >
Totale L.			926,845.60

NB. Negli assegni per il personale militare italiano si intende conglobato lo stipendio del grado, l'indennità d'arma e l'indennità coloniale.

Al personale militare italiano, dopo quattro anni di permanenza in Colonia nello stesso grado, competerà l'aumento del decimo sull'assegno percepito.

In ragione dei posti di capitano vacanti, possono esser tenuti in servizio altrettanti ufficiali subalterni in più.

Quadro generale della forza costituente il Regio Corpo di truppe coloniali del Benadir.

Gradi	Uomini		Quadrupedi
	Italiani	Indigeni	
COMANDO.			
Comandante (maggiore)	1	»	
Aiutante maggiore (tenente)	1	»	
Medico (tenente)	1	»	
Contabile (tenente)	1	»	
Sottufficiali (Furieri).	2	»	
OTTO COMPAGNIE DI FANTERIA.			
Capitani	8	»	
Tenenti	32	»	
Sottufficiali	8	»	
Juz basci	»	32	
Buluc basci	»	128	
Muntaz	»	256	
Ascari (compresi trombettieri, attendenti e piantoni)	»	3072	
Quadrupedi (compresi quelli per il Comando).	»	»	44
Totale	54	3488	44

Tabella di formazione di una compagnia di fanteria.

Gradi	Uomini		Quadrupedi
	Italiani	Indigeni	
Capitano (comandante)	1	»	
Tenenti (comandanti di centurie)	4	»	
Sottufficiali (furieri delle centurie)	4	»	
Juz basci	»	4	
Buluc-basci	»	16	
Muntaz	»	32	
Trombettieri	»	8	
Attendenti e piantoni	»	8	
Ascari	»	368	
Quadrupedi	»	»	5
Totale	9	436	5

SENATO DEL REGNO (N. 264-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

BALDISSERA, *presidente*. CARAFA, *segretario*, DI COLLOBIANO, CAVASOLA, GUALA VIGONI GIUSEPPE e SONNINO, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio
dal Ministro del Tesoro
col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
col Ministro della Guerra
e col Ministro della Marina

NELLA TORNATA DELL'8 MAGGIO 1906

Ordinamento del Benadir (Somalia italiana meridionale)

SIGNORI SENATORI. — Prima di entrare nel merito dell'argomento sottoposto al vostro esame, crediamo opportuno, per la natura stessa della materia così estranea alla conoscenza generale degli Italiani, di far precedere brevissime note illustrative le quali serviranno a dare anche ragione dei concetti che prevalsero nella Commissione per lo studio della legge.

Della colonia e della popolazione.

La Somalia come tutta la costa africana per chi giunge dalla parte del mare si presenta brulla ed arida, senza vegetazione è come un deserto inabitabile; ma a chi si inoltra, dopo pochi chilometri appare un improvviso cambiamento di scena « in feraci valli » come le descrive un osservatore diretto, « in apriche col-

line, in estese e umide pianure e coltivazioni a vista e sui piani e sui colli ridenti al limpido zaffiro del cielo... I campi e le spianate ad uso di coltivazione si alternano con fitte boscaglie intricatissime ».

Questa ricca vegetazione permette alla popolazione di vivere e dà spiegazione dell'esistenza dei porti che si trovano sull'Oceano Indiano; ove sono trasportate le derrate, le pelli, gli aromi e i bestiami che vengono mandati a Zanzibar e da lì ad Aden, meno per qualche sambuco che fa direttamente il tragitto.

Fra i centri dell'Hinterland, più importanti appaiono Bardera sul Giuba, e Lugh a contatto col confine Abissino, da cui principalmente dipenderà l'avvenire commerciale delle nostre stazioni sulla Costa.

Non si sa precisamente quali siano stati i primi abitatori della Somalia, né lo si saprà mai fin tanto che non si saranno fatti studi archeologici, storici e antropologici sulla loro origine.

Essi all'ingrosso si dividono in due grandi razze secondo Ferrandi, in quella dei Somali Hill, la quale pretende e vanta un'origine araba per l'invasione delle contrade anteriormente occupate dai Galla, e questa comprende la stirpe dei Gasar-Guddà; ed in un gruppo inferiore che si distingue col nome di Sabb-Hill fra cui sono inclusi i Rahanuin razza mista e i Gubanin (schiavi liberati) che abitano sulle rive del Ganana (Giuba) e gli Addò rivieraschi dell'Uebi.

La religione per tutti è la musulmana e sono Sunniti di rito sciafito comune in Egitto. Il Corano è per così dire l'unico loro vincolo politico; perché le città e i villaggi non ne hanno altri; ad eccezione di qualche centro principale come Lugh, ove il Sultano ha qualche ingerenza con i luoghi circostanti. I capi o i Sciech non hanno un potere che si affermi con la forza, ma sono considerati e rispettati piuttosto per la loro conoscenza del Corano e delle consuetudinarie tradizioni che costituiscono il diritto Somalo.

Questa condizione di cose è nell'insieme assai favorevole politicamente per noi, ma implica anche una grande prudenza per non urtare contro quel sentimento religioso che è la potente ragione di ogni loro solidarietà.

Nel rapporti coi popoli selvaggi non bisogna trascurare come abbiamo avuto altra volta occasione di avvertire, quella parte più intelligente ed influente fra essa, la quale è generalmente rappresentata da coloro che si dedicano al culto. Così presso i Somali oltre ai Sciechi troviamo delle specie di confraternite religiose (tariche) che hanno non poca importanza e che rappresentano la parte migliore ed intellettuale di quelle popolazioni.

« Chiunque voglia fare un passo nell'interno del paese per attivare scambi di commercio e relazioni, se non amichevoli almeno non ostili, dovrà fare i conti coi mullahs o capi di queste organizzazioni, le quali più frequenti verso l'Ogaden si trovano però un poco sparsi in tutta la regione orientale, come per esempio, sul Ganana a Marilè e Marda considerati villaggi santi.

Da quanto dicono i viaggiatori che hanno studiato il Somalo, sembra che questo, per quanto dotato di eleganza, di forza e di intelligenza, non sia stato dalla natura favorito di altrettanto coraggio o elevatezza di carattere. Questo giudizio però, temiamo comprenda una ingiusta sentenza, poichè in quelle condizioni sociali e politiche, molto probabilmente le migliori razze europee non avrebbero potuto dare risultati diversi. Certo che le fonti del loro diritto, gli usi legali che riguardano i delitti, le pene e la procedura, non sono senza logica giustizia e sono specialmente regolate dal Chital-emi che è la seconda parte del Corano, sebbene le massime di giurisprudenza siano sparse un po' dappertutto nel sacro libro.

Chi avesse vaghezza di conoscerli sommariamente, come intesi ed interpretati dalla giurisprudenza locale, legga ciò che in proposito scrive il Bottego nella sua monografia su Lugh.

Qualunque ordinamento amministrativo o giudiziario dovrà tener conto di quelle regole e prescrizioni, le quali nell'insieme non hanno nulla che sia in contrasto con la coscienza umana e si adattano mirabilmente alle condizioni etiche di quelle popolazioni.

Necessità di affermare la nostra azione.

Gli studi più importanti fatti finora sulla costa del Benadir sono quelli eseguiti dallo Stato Maggiore della nave « Staffetta » nella campagna del 1899-900, con i rilievi di Mogadiscio, Merca, Brava e Itala. E più recentemente la stessa nave esplorava il litorale dal Giuba ad Itala, e i dati raccolti servirono per costruire la nuova carta idrografica della costa del Benadir edita a cura dell'Istituto idrografico della Regia marina.

A questi studi fanno complemento le esplorazioni fatte nell'interno dal Bottego, dal Ferrandi e dal Vanutelli e Citerri riportate nel loro libro sull'Omo, e vari scritti del Rossetti del Garrini, del Chiesi nella pregevole Rivista coloniale.

La nostra occupazione è per ora limitata ai porti, e solo nominale nell'interno, e se abbiamo un residente a Lugh, questi si trova quasi isolato per le difficili comunicazioni con la costa. L'Uebi Scebeli nell'ultima parte che si

volge verso il mare non è neppure bene definito e in somma bisogna prima prendere possesso della colonia anzi che pensare a sfruttarla.

Il commissario attuale in un suo rapporto giungente osserva, che sarebbe urgente « accingersi sin da principio coi mezzi necessari allo scopo, specialmente quando come nel caso attuale sono prevedibili, a breve scadenza risultati favorevoli » e aggiunge « io ritengo che la forza armata *massima* sia necessaria per i primi anni per l'effettiva occupazione del territorio, e che questa debba essere ridotta in seguito ai soli effettivi occorrenze per mantenere l'ordine e la sicurezza ».

Certamente che operando come si è fatto sino ad ora, con forze limitate e con azione intermittente, giungeremo presto ad una spesa maggiore di quella che occorrerebbe per una impresa definitiva, condotta con mezzi sufficienti.

Poichè è facile prevedere, che mentre ora abbiamo di fronte popolazioni armate di soli coltelli e lance, dopo non molto li troveremo forniti di fucili e revolver, che un contrabbando attivo e lucroso non cessa di far penetrare da tutte le parti dell'interno, dalla costa del Mar Rosso e dall'Oceano Indiano.

Il sottoscritto è di parere che sia utile studiare il problema e definire esattamente ciò che si vuol fare, poichè le mezze misure non le più costose ed inconcludenti e lo stato di fatto attuale se non viene modificato non permette alcuna speranza di alti morali o materiali per l'avvenire. Ed invero per confermare chiunque in tale opinione basta leggere ciò che dice la relazione ministeriale a pag. 3: « Rispettata l'autorità nostra nelle stazioni da noi occupate sulla costa, Itala, Uarsceek, Mogadiscio, Merca, Brava e lungo la linea del Giuba, Giumbo, Geleb, Bardera e Lugh (!); nei tratti intermedi fra una stazione e l'altra, così come su tutta la linea dell'Uebi Scebeli retrostante alla costa, poca o nessuna influenza noi possiamo oggi esercitare. L'uscire oltre le mura della città è sempre grave pericolo. La linea dell'Uebi Scebeli lungo la quale si svolge la parte più ricca di terre fertili della Colonia è tuttora paese di guerre ove l'autorità nostra non riesce a farsi sentire ».

Tale dunque è la poca dignitosa e ancor meno proficua nostra occupazione della S. I. M.

Vogliamo che ciò continui, o pare vogliamo iniziare un nuovo stato di cose? Al Parlamento l'ardua sentenza.

Militia.

Per la militia da costituirsi nel Benadir occorre tener presente ciò che dicono i viaggiatori che hanno avuto occasione di servirsi degli Arabi e dei Somali nelle loro imprese nell'interno.

Il Ferrandi nelle sue note parlando dei primi, li qualifica « ribelli a qualunque lavoro che non sia il puro maneggio del fucile ». « Quanto al coraggio », continua, « non ho potuto formarmi un vero giudizio, avendoli visti coraggiosi e vili, indisciplinati sempre. Il servizio di guardia lo fanno discretamente bene, ma di notte bisogna lasciarli cantare (il che in certe occasioni può essere dannoso) perchè non si addormentino; trovali però che difficilmente si rubano gli oggetti fra loro, ciò che accade con più frequenza fra gli altri. L'Arabo potrà essere utile per servizio interno di città, ma per la sua indisciplina non credo presentino buona garanzia di successo in terreni boschivi ». Tale è anche l'opinione di valenti uomini come il capitano Bottego, il Treves e il Mamini. Per gli Ascari dunque è consigliabile farli venire dall'Eritrea oppure arruolarli sul posto fra gli schiavi liberati di cui si potrebbero fare corpi speciali, e anche nella schiatta dei Gubalin che, come abbiamo già avvertito, sembrano avere quella medesima origine. Questi, sia per minor orgoglio e presunzione, sia per il desiderio di migliorare le proprie condizioni morali e materiali, si adattano meglio degli altri alla disciplina militare.

La Commissione che studiò le proposte del Governo volle pure sapere quale importanza avrebbero avuto anche per servizio di posta nella S. I. M. gli Ascari cammellieri. Essi ora in Eritrea sono in numero di 70 con dipendenza dal Governo civile e con sede in Agordat, ed ivi disimpegnano egregiamente il loro dovere.

Il ministro si è dichiarato favorevolissimo a valersi di questo comodo mezzo di comunicazioni e di informazioni, e riconosce che se l'uso dei cammelli per la natura dell'altipiano in Eritrea non poteva essere che limitato alle re-

gioni occidentali della Colonia, nel Benadir invece potrebbe avere un impiego molto più esteso per le condizioni speciali topografiche.

Commercio e Agricoltura.

Il commercio si fa dalla costa a Lugh per tre vie diversi provviste di pozzi e di cisterne, e i camelli prendono da 12 a 15 giorni per coprire la distanza.

Da Lugh e da Bardera tutto il commercio etiopico dell'alto Giuba segue poi le vie che conducono a Mogadiscio, a Brava e l'altra per il fiume, verso i possedimenti inglesi a Chisimajue.

Ma resta un punto importante da trattare cioè quello degli approdi. Nessuna linea nostra tocca ora quei porti, e nel Mar Rosso stesso per le convenzioni attuali con la Società Generale di Navigazione, le mercanzie per Gibuti sono prima trasportate ad Aden, ove sono scaricate e poi dopo una sosta più o meno lunga vengono ricaricate a bordo di altra nave che finalmente le conduce a destinazione. Questo per l'Abissinia; e ancora peggio per i porti della Somalia a cui non fa capo nessuna linea anche secondaria, se non vogliamo tener conto del servizio mensile fatto durante la stagione propizia dalla ditta Cowaysee, imperfetto e con l'inconveniente sempre del doppio scarico.

Con tale sistema le spese si accumulano enormemente e nessuna diretta comunicazione è possibile coll'Italia.

Assai sono scarse e timide le iniziative commerciali da noi, ma date queste difficoltà ben si comprende perché questa inezzia non si scuota. Nell'aprile dell'anno scorso il ministro delle poste e telegraf d'allora, presentò un progetto sui servizi marittimi che nella parte II (linee per oltre Suez) nel gruppo VII, al n. 29 traccia una percorrenza per Massaua-Aden-Gibuti-Mogadiscio-Merka-Mombasa-Zanzibar e ritorno.

Ora tale linea vorrebbe appunto a rimediare alla deficienza lamentata e ci porrebbe in condizioni non solo di fare utile concorrenza sul mercato Abissino, ma di poter svolgere l'attività dei nostri porti sul mare Indiano. Se anche quel progetto di legge non si volesse subito discutere per molti e gravi interessi che vanno considerati alla scadenza delle Convenzioni marittime, almeno questo servizio si potrebbe su-

bito attuare con qualche provvisorio accordo con la Navigazione Generale Italiana.

Da quanto dicono coloro che hanno visitato la regione settentrionale del Boran, non dobbiamo quella regione montuosa contare tanto sulla produzione diretta in derrate, quanto dal grande utile che si avrebbe dall'allevamento del bestiame. Le contrade che invece prometterebbero una ricompensa all'agricoltore sono le terre del Galla (Arussi, Giangiam e Sidama) e nessuno più mette in dubbio la fertilità delle pianure percorse dai due grandi fiumi del Giuba e dell'Uebi Soebeli, i quali con l'acqua perenne potrebbero servire a vaste irrigazioni.

Le prove fatte col cotone hanno dato ottimi risultati per due qualità adoperate in Egitto, il mitadif e l'abassi, ed il sig. Carpanetti che tali prove ha eseguite, afferma che in Goscia soltanto le piantagioni di cotone potrebbero bastare a tutta la produzione occorrente per l'industria italiana. Si calcolano a qualche milione i capi del bestiame grosso e piccolo che pasce nella regione e tutto induce a ritenere che quando le condizioni di sicurezza fossero tali da permettere ai coltivatori di svolgere la propria industria, questa darebbe largo beneficio al capitale ed al lavoro.

Il commercio d'importazione ed esportazione dai porti è in lento e continuo aumento e raggiunge, secondo una statistica che ho sott'occhio, un valore complessivo di 5,196,019 nella quale somma sono escluse 70,000 di materiali importati per conto del Governo, di carattere militare o sanitario, e 40,000 di altri oggetti introdotti in franchigia per concessione contrattuale alla ditta Barotti.

L'aumento doganale fu per l'esercizio passato di L. 151,500 e l'entrata raggiunge la somma di L. 447,780.

Questi brevi cenni che riassumono l'opinione ed i fatti come furono esposti da chi ha visitato e studiato la Colonia, confermano quanto sopra detto, cioè che l'industria agricola in quelle provincie equatoriali potrebbe sorgere a grande importanza.

Ma il sottoscritto tiene a ripetere, che per conseguire qualche risultato anzitutto bisogna garantire una relativa sicurezza alla vita e agli averi di chi si espone ai rischi che non mancano di accompagnare anche le più seducenti imprese di questo genere.

Non è compito nostro di calcolare quanto dev'essere l'anticipazione necessaria da parte della nazione per soddisfare a questa necessaria condizione, e comprendiamo anche le perplessità del Governo nel fare una proposta in un paese come l'Italia, così poco consuevo della importanza del problema coloniale, che appassiona invece tanto le altre potenze Europee. Ma è dovere nostro porre chiaramente la questione ed osservare che non si seolano la difficoltà col procrastinarne la soluzione. Mentre ora siamo ancora in tempo, forse fra non molto non lo saremo più.

O bisogna avere il coraggio di spendere quello che occorre, oppure rinunziare ad accarezzare vani progetti, e limitarsi a spendere il meno possibile, e il peggio possibile come per il passato. Ma se vogliamo proprio spendere poco, preoccupiamoci almeno del pericolo che il commercio dell'interno ci sfugga per opera di altre nazioni. È necessario per questo creare delle buone strade e compiere quel lavoro che occorre per assicurarsi lo scambio dei prodotti. Le ricchezze naturali agrarie e minerarie nessuno ce le toglierà e le potremo sfruttare in tempi migliori, ma per il commercio non vi è tempo da perdere, ed ogni giorno che passa aumenterà le difficoltà nell'avvenire.

Esame del progetto di legge.

Ed ora passiamo alle considerazioni che più direttamente riguardano il progetto in discussione.

L'art. 5 della legge 2 luglio 1905 n. 319 imponeva al Governo di presentare entro 6 mesi dalla sua promulgazione, cioè prima dell'8 gennaio 1906, un provvedimento definitivo per la Somalia italiana meridionale (Benadir).

L'onor. Tittoni pensando che sarebbe stato forse più utile far precedere uno studio sui luoghi da un'apposita Commissione, presentò il 30 gennaio stesso un progetto di proroga sino all'8 gennaio 1907.

Per avvenimenti parlamentari fu ritardato l'esame di quel progetto e quando la Camera lo studiò, ed essendo venuta meno la ragione di un sì lungo termine per le dimissioni della Commissione d'inchiesta, fu stabilito che non dovesse oltrepassare l'8 del maggio 1906, e fu così votato.

Intanto il giorno stesso il ministro Guicciardini, allora in carica, presentò al Senato il progetto ora in esame, col quale si intendeva regolare l'amministrazione della nostra Colonia nell'Africa meridionale.

Il Ministero di allora intese così di mettere il Parlamento completamente al corrente delle cose, lasciando ad esso di decidere se si doveva fare una politica più energica e seria ma costosa per i primi tempi, oppure di continuare nel pericoloso sistema delle mezze misure. E come allora anche oggi il dilemma si affaccia sotto il medesimo aspetto.

Questo progetto è in massima mantenuto dal presente Ministro che però non si dichiarò contrario di disastare ed accogliere gli emendamenti che sembrassero opportuni.

Per varie vicende fu difficile alla nostra Commissione di compilare prima la sua relazione, ed il Governo stesso nella speranza di potere assieme alla legge presentatore, come si era già fatto con quella del 2 luglio 1905, una convenzione con qualche gruppo finanziario che sotto l'egida della Bandiera italiana fosse disposto a dare nuovo sviluppo commerciale e agricolo alle molte risorse di quelle fertili contrade, non ci fece premura di affrettare l'opera nostra. Ma poiché quelle speranze per ora non si avverano, ed intanto è necessario legalizzare e determinare la posizione politica ed amministrativa del Governo, la nostra Commissione ritiene suo dovere di non prolungare l'indugio. Essa nel suo lavoro s'ispirò a questi quattro enunci.

1° La legge deve sopra tutto regolare solo i rapporti fra il Parlamento ed il Governo del Re.

2° Le facoltà del Commissario Regio nella Colonia vanno stabilite dal Governo del Re in base alla legge che fissa i suoi poteri.

3° Le facoltà ai residenti saranno fissate dal Commissario in base ai regolamenti stabiliti dal Governo del Re e alle facoltà da lui ottenute.

4° La legge non deve contenere che i casi-patiti necessari per l'ordinamento amministrativo e giudiziario.

Sul titolo da darsi alla Colonia vi fu nell'Ufficio centrale un po' di discussione ed i pareri furono diversi, l'opinione del sottoscritto a cui pure si accostò la maggioranza, era quella

di mantenere il nome antico di Somalia Italiana Meridionale, come esiste la Somalia-Settentrionale Italiana ed il Somaliland Inglese. L'appellativo di Benadir fu proposto dalla Società privata che intendeva specialmente approfittare dei porti sulla Costa, e Benadir appunto indica la terra dei porti, ma su ciò la Commissione si rimetteva al parere del Ministro.

All'art. 2 si propone che in assenza del Commissario ne dovrà far le veci il funzionario indicato dal ministro.

La questione della supplenza non è da considerarsi leggermente, perchè può durare assai a lungo come abbiamo visto accadere e non si può ammettere che le cose procedano senza inconvenienti, se un funzionario pareggiato più alto in grado si trovasse sotto la dipendenza di uno inferiore sia pure dipendente da altra gerarchia.

Il Governo francese con decreto del 21 maggio 1898, ha creato i Segretari della Colonia che in caso di assenza del Governatore ne assumono le veci.

A questo il Governo inglese ha pure badato come può riscontrarsi nella « Rules and regulations for His Majesty's colonial service » che formano la IV parte del « Colonial Office List » di ogni anno. La sostituzione del Governatore è contemplata dall'art. 6 § 1, cap. II ed in virtù del medesimo ogni Colonia ha un « lieutenant Governor » o un « Administrator » e nei protettori un « Deputy Commissioner ».

L'ordinamento generale della Somalia Inglese è regolato dal *Somali order in council* del 13 dicembre 1889.

Ci auguriamo che questo esempio dell'Inghilterra induca il Governo a preoccuparsi che si formino funzionari tali per grado, esperienza e attitudini, da potere in ogni eventualità supplire il Governatore senza dar luogo all'accennato inconveniente.

In Italia non abbiamo ancora un numero personale, da cui potere scegliere funzionari che diano sicuro affidamento di attitudini speciali in cose coloniali. Abbiamo è vero molti impiegati in Eritrea, ma gran parte di questi furono assunti con criteri che non offrono quelle garanzie che si richiedono in paesi ove la politica coloniale ha più remote e sicure tradizioni. Come in passato anche in avvenire può affacciarsi la necessità di ricorrere all'elemento

militare e per non pregiudicare l'azione del Governo furono sopprese nell'art. 2 le parole: « dell'ordine amministrativo ».

Un'altra correzione di forma fu introdotta qui ed altrove, in quegli articoli di cui si parla di R. Commissario fu sostituito il « Governatore ».

Art. 3, lett. a. Si concordò di aggiungere la dichiarazione che dovevano esser mantenute in vigore le leggi (sceria) e le consuetudini locali (testur) bene inteso sinchè sarà possibile; senza venire a contrasti troppo stridenti col nostro diritto e la nostra civiltà, e che si adattassero secondo le necessità del posto, le leggi del Regno per gli Italiani, Europei ed affini.

Si sopprime l'ultimo punto di questo comma perchè le facoltà indicate son già comprese colle parole che precedono.

Art. 3, lett. b. Mentre si riconosce che deve spettare al Governo di promulgare con le altre disposizioni anche quelle che riguardano la Dogana e che queste non possono essere delegate al Commissario, si ritiene che sia prudente lasciare a quest'ultimo piena autorità nei mezzi di difesa per le eventuali concorrenze con gli altri paesi.

Il terreno presso i Somali è generalmente libero per tutti e questa condizione faciliterà molto l'opera del R. Commissario nel regolare le concessioni; se non che va bene appurato e constatato nei singoli casi, specialmente intorno ai centri abitati, ove la densità della popolazione ed i maggiori bisogni creano nuovi diritti nei rapporti pubblici e privati. Per tali ragioni all'art. 3, lett. c, si volle che fosse espressamente garantito e dichiarato che si debbono stabilire nel regolamento, i caratteri delle terre di libera disponibilità dello Stato; riconoscendo la validità delle occupazioni già avvenute per parte degli indigeni in conformità alle consuetudini che conferiscono loro diritto di ritenerle, e determinarne l'estensione.

Per ciò che concerne i tributi i quali sono consuetudinari in Africa e rappresentano il solo modo pratico di tassazione per le popolazioni nomade e per i villaggi non direttamente amministrati da noi, la Commissione si è preoccupata della possibilità che gli stessi individui fossero anche colpiti dalle altre imposizioni personali e dirette, in guisa da subire una doppia tassazione aggravando la loro condizione e ge-

nerando scontento. E per ciò fa speciale raccomandazione al Governo affinché nelle disposizioni da emanare e nei regolamenti sia considerata tale eventualità, come pure che i tributi, per quanto sarà possibile, rispecchino il concetto di una corresponsione di benefici impliciti o espliciti in virtù del nostro dominio.

Art. 3, lett. f. La Commissione è di parere che mentre spetta al Governo la funzione di regolare il sistema monetario, sia prudente lasciare al R. Commissario la facoltà di regolare la circolazione come mezzo di tutela per i nostri commerci, in una regione ove gli scambi si fanno in una moneta metallica soggetta a continue e forti oscillazioni provocate talvolta artificialmente dai scettici e ricchi Baniani che dominano il mercato. E a ciò ha provveduto più sotto.

Art. 8, lett. a. Vi fu chi fece osservare che la denominazione di tasse locali non corrisponde alla designazione delle tasse nel Regno, dove la locuzione ha una rispondenza chiara con una condizione effettiva di cose tutta diversa, perchè qui vi sono gli *Enti locali* organicamente costituiti ai quali spetta l'imposizione delle tasse locali. Nel Benadir la tassazione sta in relazione alle condizioni generali ed è in facoltà del Governo della Colonia, sia questa esercitata a Roma dal Ministero degli esteri, o sul posto dal R. Commissario; quindi occorre precisare o nella legge, o nelle disposizioni relative all'ordinamento amministrativo da promulgarsi, quali sono le tasse che possa imporre il R. Commissario. La Commissione, ritenendo che tale facoltà fosse implicita, e comunque compresa nell'art. 3 alla lett. e, decise di sopprimere quest'alinea.

Art. 8, lett. a. Occorre in relazione di quanto fu accennato all'articolo 3, lettera b, circa la dogana, comprendere fra le facoltà di cui è investito il R. Commissario quella di regolare le tariffe secondo le necessità che si presentano, come fa l'Inghilterra nella prossima stazione di Kissimaio, e quindi si aggiunge un nuovo comma in questo senso, che prende il posto della lettera a, soppressa nel testo governativo.

E per la medesima ragione per difendersi dalle oscillazioni artificiosamente procurate sul valore della moneta si reputò necessario lasciare al Governatore la facoltà di regolare il cambio creando un comma a bis.

Art. 8, lett. d. La Commissione raccomanda che i regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca siano in armonia con le convenzioni concordate o che potessero concordarsi fra le nazioni civili per la tutela di queste ricchezze naturali, e dove si parla di *sfruttamento* delle foreste, per esprimere meglio questo pensiero, propone che si sostituiscano le parole « per la coltivazione e sfruttamento razionale ».

Art. 8, lett. e. Si sopprime la parola « gravi », sembrando questa superflua e potendo generare equivoci e limitazioni a quell'autorità che il R. Commissario deve potere esercitare liberamente sotto la propria responsabilità quando lo crederà utile.

Art. 8, lett. f. La Commissione si è fermata a questo punto, sembrando eccessiva una facoltà così genericamente espressa. Considerando però le ragioni di opportunità che consigliano provvedimenti speciali in un paese barbaro e così diverso dal nostro, ammette il diritto di condonare le piccole multe, ma desidera che si distingua bene fra quelle che possono imputarsi a privati per cause diverse, da quelle in cui potessero incorrere delle Società industriali, speculatori, intraprenditori od uomini di affari per inadempimento di contratto; i quali non devono essere sottratti alla legge comune. Con ciò il Commissario stesso sarà anche più al sicuro e riparato da molte pressioni a cui forse difficilmente potrebbe altrimenti sottrarsi.

Art. 8, lett. g. Si sopprime, sostituendo una nuova redazione, che ci sembra implichi l'istesso concetto ma con una forma migliore.

Art. 9. Resta identico.

Art. 10. Resta identico.

TITOLO II.

La Commissione fu di parere che gli articoli che riguardano la legislazione a cui devono essere sottonosti i cittadini e gli indigeni, dovessero logicamente precedere quelli che indicano la giurisdizione e la procedura, e così propone di posporre gli articoli 11 e 12 agli articoli 13 e 14.

Questi due ultimi furono però emendati, poichè sembrò eccessivo lasciare agli indigeni la facoltà di scegliere, secondo la loro convenienza, fra il Diritto italiano e quello musulmano. Lo scopo altamente lodevole di avviare con questo mezzo una penetrazione morale fra quei popoli,

potrà più equamente raggiungersi, lasciando ad essi non la scelta fra due codici diversi, ma la facoltà di farsi giudicare secondo il rito a cui sono sottoposti, da un magistrato bianco anzichè da uno di colore. E diciamo pure più efficacemente perchè, mentre è vana speranza credere che il musulmano in buona fede possa ritenere superiore la legge fatta dagli uomini su quella che venne da Allah, pure non può fare a meno di riconoscere la incapacità e la corruzione che lo circonda e la superiorità e le maggiori garanzie che offre il giudice italiano.

Quindi si modifica in questo senso l'art. 14 che diventa come si è detto art. 12.

Si propone poi per uniformarsi alla nomenclatura adottata dall'Ufficio Coloniale per la compilazione dei Codici in Eritrea, la classificazione di Italiani ed assimilati e di sudditi coloniali ed assimilati (1).

L'art. 11 del testo viene soppresso ritenendo che considera una materia che sarà regolata nell'ordinamento giudiziario sotto studio del Consiglio Coloniale ed al suo posto per le disposizioni effettuate si iscrive un nuovo art. 14.

All'art. 15 si sostituisce una nuova redazione proposta dal Governo. Nella mancanza di una legge per il Benadir e di fronte alle necessità impellenti di amministrare la giustizia, il Governo aveva supplito in via provvisoria con Regi decreti alla giurisdizione penale per i procedimenti a carico di italiani o di italiani ed indigeni. A quei decreti fanno complemento un regolamento per l'amministrazione della giustizia emanato dal R. Commissario generale ed un decreto del Reggente attuale, che

(1) Art. 3 Codice civile: «È suddito coloniale l'individuo che non essendo cittadino italiano o cittadino di Stati stranieri riconosciuto sia nativo della Colonia o appartenga a tribù o a stirpe della stessa.

«Acquista la qualità di suddito coloniale l'individuo appartenente a popolazioni africane o delle altre regioni del Mar Rosso, che ne faccia domanda al Governo della Colonia e fissi in essa la sua residenza, o che presti o abbia prestato servizio stabile presso l'Amministrazione pubblica o che abbia residenza in Colonia da due anni non interrotti, senza aver fatto dichiarazione di voler mantenere la propria cittadinanza».

Art. 4: «Lo straniero, che appartiene a popolazioni che non hanno civiltà in grado simile a quella europea, gode dei diritti civili con le modificazioni stabilite per sudditi coloniali, e nelle leggi relative alla Colonia è detto assimilato».

in difetto di un giudice per le controversie civili e penali in secondo grado, devolve tale ufficio al Commissario generale della Somalia.

Come si vede dunque questo articolo non è inteso che a legalizzare il passato, e nella sua parte seconda rappresenta una disposizione transitoria in rispetto alla facoltà di cui è investito il Governo per il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 16. D'accordo con il ministro si sopprime questo articolo essendo implicitamente contenuto nelle facoltà accordate al Governo coll'art. 3, lettera b.

TITOLO III. — Della tutela della Colonia.

Si ritiene più opportuno cambiare la rubrica di questo titolo in modo che risponda al concetto di una sicurezza interna, anzichè ad una difesa contro nemici esterni. Le truppe che pure occorreranno da principio per sedare tumulti o vincere qualche resistenza, prenderanno col tempo sempre più il carattere di guardie di polizia per la tutela dell'ordine nella Colonia. Vi fu anzi chi non trovava neppure necessaria la distinzione fra «corpo di truppe indigeni» e «corpo di polizia» perchè nel fatto entrambi si ridurrebbero a semplici agenti per il servizio di polizia.

TITOLO IV.

All'art. 19 si pensò di aggiungere al terzo alinea le parole «da presentarsi al Parlamento», poichè, dovendo per ora il bilancio del Benadir far parte integrante di quello degli esteri, il Parlamento non avrebbe modo di esercitare il suo sindacato se quei documenti non venissero direttamente, oppure venissero tardivamente alla sua conoscenza.

TITOLO V.

Art. 21. Si è modificato in modo da addossare quella relazione annuale ai funzionari del Ministero degli esteri, esonerando il R. Commissario da un lavoro di cui ha certamente durante l'anno fornito tutti gli elementi al Governo del Re.

Si è creduto pure superfluo l'art. 24 che si propone sopprimere.

Questi furono i cambiamenti proposti, ed il relatore vi ha riferito le ragioni che li suggerirono. Coll'onorevole ministro furono discussi e concordati, ed ora vi invitiamo a dare

il vostro voto al progetto di legge come fu emendato.

Addi 30 marzo 1907.

SONNINO, relatore.

DISEGNO DEL MINISTERO

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto il nome di *Benadir*.

Art. 2.

La Colonia del Benadir è retta da un Regio Commissario civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Regio Commissario esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

Durante l'assenza del Regio Commissario, ne farà le veci il funzionario civile dell'ordine amministrativo più elevato in grado.

Art. 3.

Sono riservate al Governo del Re le facoltà:

a) di estendere al Benadir, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento organico amministrativo, giudiziario, militare, di dogana, per le espropriazioni a causa di pubblica utilità, per le concessioni di terreni a scopi agricoli, commerciali, industriali, per la ricerca e l'esercizio di miniere;

DISEGNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto una unica amministrazione, e denominate Benadir.

Art. 2.

La Colonia del Benadir è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Identico.

In caso di assenza del Governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere al Benadir, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali in quanto non siano contrari ai principii delle leggi italiane.

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare.

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, e di provvedere alla loro coltivazione, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue, a titolo oneroso o gratuito;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a delegare, in tutto o in parte, e sotto le condizioni che reputerà opportune, al Regio Commissario, le facoltà di cui alle lettere c), d), e), g), dell'articolo 3.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera g) dell'art. 3, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al Regio Commissario.

Art. 5.

Le facoltà indicate negli articoli 3 e 4 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo consuetudini locali;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Il Governo del Re, è autorizzato a delegare, con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, al Regio Commissario, le facoltà di cui alle lettere c), d), e), g), dell'articolo 3.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Nei rispetti della Colonia del Benadir tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Art. 7.

Il Regio commissario, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 8.

Il Regio commissario ha facoltà:

a) di stabilire nel territorio della Colonia, tasse locali, salvo quanto è stabilito dall'art. 3, lettera e);

b) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

c) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica ecc.;

d) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per lo sfruttamento e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

e) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne la espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi gravi ed eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

f) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico;

g) di decretare per ragioni gravi d'ordine pubblico o di sicurezza lo stato d'assedio in tutto o in parte del territorio della Colonia; istituire tribunali speciali e stabilire che alcuni reati commessi da indigeni siano giudicati secondo il Codice penale militare per il tempo di guerra. Tali provvedimenti saranno determinati con decreto motivato da parteciparsi immediatamente al Governo del Re;

h) di introdurre, entro i confini degli organici e del bilancio, negli organi amministra-

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 8.

Il Governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;

a-bis) Di regolare il cambio.

Identico.

Identico.

d) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

e) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne la espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

f) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

g) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione.

Soppresso.

tivi le modificazioni richieste dai bisogni della Colonia, anche nel corso dell'esercizio finanziario;

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al Regio commissario in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 10.

I residenti hanno la rappresentanza del Regio commissario ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate con decreto commissariale. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera c dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

(Era art. 13 del testo).

(Era art. 14 del testo).

Identico.

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 10.

I residenti hanno la rappresentanza del governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate con decreto commissariale. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera c dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 11.

I cittadini italiani e assimilati, saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'articolo 3 lettera a) e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

Art. 12.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), semprechè sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

Art. 11.

La giustizia nella Colonia è amministrata:
1° per i cittadini italiani e per le persone di razza bianca in generale, nonchè per tutti coloro, attori e convenuti, che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari per gl'indigeni e per coloro che appartengono a razze affini:

- a) dai residenti;
 - b) dal giudice coloniale italiano;
 - c) dalla Corte coloniale d'assise, con assessori italiani;
 - d) dalla Corte suprema di cassazione di Roma;
- 2° per gl'indigeni o appartenenti a razze affini che non adiscano le giurisdizioni italiane:
- a) dai cadi,
 - b) dal tribunale indigeno,
 - c) dai residenti assistiti dagli *sciuba* (notabili),
 - d) dalla corte coloniale d'assise, con assessori misti,
 - e) dal Regio commissario,
 - f) dalla Corte suprema di cassazione di Roma.

Art. 12.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 3, lettera b).

Art. 13.

I cittadini italiani e le persone di razza bianca in genere, nonchè tutti coloro che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari stabilite per gli indigeni e razze affini, saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'art. 3 lettera a) e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

Art. 14.

Gli indigeni e le persone di razza affine che non adiscano le giurisdizioni stabilite per gli italiani, saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*scerria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*te-*

Art. 11.

Soppresso.

Art. 13.

Identico.

Diventato art. 11.

Diventato art. 12.

stur), semprechè sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

Art. 15.

Ai decreti Reali con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 16.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali del Benadir », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio esercito; al « corpo di polizia del Benadir », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al Regio Commissario o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari.

Il « corpo di polizia del Benadir » è alla diretta dipendenza del Regio commissario o di chi ne fa le veci.

Art. 14.

Gli indigeni e razze affini potranno chiedere un magistrato italiano che li giudicherà a norma dell'art. 12.

Art. 15.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311 e 26 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'Amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48 e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

TITOLO III.

Della tutela della Colonia.

Art. 16.

Soppresso.

Art. 17.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del Regio commissario, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'autorità militare che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Art. 18.

Per gli ufficiali italiani nella Colonia del Benadir sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella Colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'articolo 5.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Il bilancio della Colonia, agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato, fa parte integrale di quello del Ministero degli esteri e verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del Regio commissario e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il Regio commissario trasmette al Ministero degli affari esteri, insieme col consuntivo dell'esercizio precedente, il progetto del bilancio di previsione e lo schema del decreto di imposizione dei tributi, delle imposte e delle tasse per l'esercizio futuro.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Identico.

Entro la prima quindicina di ottobre, il Governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, *da presentarsi al Parlamento*, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Art. 20.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione del Benadir ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia, la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il Regio Commissario, annualmente, entro la prima quindicina di ottobre, rimetterà al Ministero degli affari esteri, che la presenterà al Parlamento, una relazione generale sull'amministrazione, la gestione e le condizioni della Colonia, corredata dai rapporti annuali che i residenti ed i capi di servizio dovranno indirizzargli.

Art. 22.

Tutti i decreti reali, concernenti la Colonia del Benadir, saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul « *Bullettino ufficiale della Colonia del Benadir* », salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 23.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.

Art. 20.

Identico.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente prima della fine di novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Dopo la pubblicazione della presente legge, il ministro del tesoro di concerto con quello degli affari esteri trasferirà la somma di lire 405,000 dal capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri: « Contributo dello Stato per le spese civili e militari delle Colonie d'Africa » in altro apposito capitolo del bilancio stesso denominato: « Contributo dello Stato per la Colonia del Benadir ».

Questo contributo non potrà modificarsi che per legge speciale.

Art. 24.

Soppresso.



SENATO DEL REGNO (N. 264-B)

DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dal Senato del Regno nella tornata del 27 aprile 1907
e modificato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 18 febbraio 1908.*

ripresentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(TITTONI)

di concerto col **Ministro dell' Interno, Presidente del Consiglio**
(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**
(CARCANO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti**
(ORLANDO)

col **Ministro della Guerra**
(CASANA)

e col **Ministro della Marina**
(MIRABELLO)

NELLA TORNATA DEL 17 MARZO 1908

Ordinamento della Somalia italiana

SIGNORI SENATORI. — Viene nuovamente innanzi a voi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 18 febbraio 1908, il disegno di legge per l'ordinamento della Somalia italiana, con alcune modificazioni al testo, che il Senato approvava il 27 aprile 1907.

Di queste modificazioni credo opportuno dare un breve rapido cenno.

Nel disegno di legge sono state sostituite alla parola « Benadir » le parole « Somalia italiana » che corrispondono geograficamente e etnicamente alla regione alla quale l'ordinamento si riferisce.

È stato aggiunto un articolo (3) per stabilire che l'amministrazione dei protettorati del sultanato di Obbia, del territorio del Nogal, e del sultanato dei Migiurtini è affidata al Governo della Somalia italiana.

Dovendosi iniziare una organizzazione della costa della Somalia settentrionale con la istituzione di residenze ed essendo i fondi all'uopo necessari assegnati al bilancio del Benadir, come risulta dal disegno di legge presentato alla Camera il 4 febbraio 1908 (n. 931), è naturale che l'amministrazione di quei protettorati sia affidata al Governo della Somalia italiana per ragioni di contiguità territoriale e di convenienza politica e amministrativa.

Nell'art. 4, comma *a*, all'inciso « in quanto non siano contrarie ai principii delle leggi italiane » è stato sostituito « tenuto conto dei principii fondamentali delle leggi italiane », allo scopo di meglio temperare, nelle disposizioni legislative da promulgarsi nella Colonia, la convenienza di mantenere per gli indigeni le leggi e consuetudini locali, con la necessità

politico-morale imposta dai doveri della civiltà di tener conto dei principii fondamentali delle leggi italiane affinché ad essi non sia recata offesa.

All'art. 5 per la delega da parte del Governo centrale al governatore di alcune formalità (accertamento delle terre disponibili, alienazione di fabbricati, e terreni e messa in valore di essi, tributi e dazi doganali, contrarre mutui e accendere debiti) si è tolta la formalità del parere del Consiglio coloniale.

La eliminazione è giustificata dalla considerazione che tale delega ha carattere politico, e, come tale, rientra nelle responsabilità di Governo.

All'art. 9, lettera *d*, è stata aggiunta alle facoltà del Governatore quella di provvedere al servizio delle scuole. È una semplice indicazione enumerativa che poteva essere sottintesa, ma che, data l'importanza, è opportuno sia espressa.

Nell'art. 12 è stato soppresso l'inciso « e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia », poichè la riserva in detto inciso contenuta per l'applicazione nella Colonia delle leggi italiane ai cittadini italiani e agli assimilati si trova già nelle parole « quali esse (leggi) sono applicate nella Colonia ».

L'art. 13, mantenuto integralmente nel testo approvato dal Senato, è stato modificato nella forma in modo da renderne più organica la disposizione.

Nell'art. 15, la Commissione parlamentare ha proposto, e la Camera ha accettato, il ritorno alla disposizione del progetto ministeriale già a voi presentato, disposizione secondo la quale è lasciata facoltà ai sudditi coloniali e agli assimilati di scegliere fra la legge italiana e l'indigena, ma con una restrizione, cioè, *per quanto riguarda il loro stato personale e le relazioni di famiglia*.

Nella relazione al disegno di legge presentata al Senato dall'onor. Guicciardini l'8 maggio 1906 (n. 264), e alla Camera da me e dalla Commissione parlamentare il 15 maggio e il 5 giugno 1907, sono esposte le ragioni per le quali si credette politicamente e giuridicamente opportuno di far prevalere il principio della *personalità della legge*, non precludendo all'in-

digeno l'adito allo spontaneo riconoscimento del beneficio della legge italiana.

Questo concetto, io dicevo nella relazione alla Camera del 15 maggio 1907, è quello medesimo seguito nella legislazione coloniale germanica, che consente l'adito volontario agli indigeni alla legislazione stabilita dalla legge consolare germanica vigente per gli europei nelle Colonie tedesche. Dall'applicazione di questo principio, che è principio di civiltà e di progresso, nessun danno può derivare, molti vantaggi politici e morali possono aversi.

Nell'art. 18 non si fa cenno di « Comandante delle truppe », mentre il parere richiesto in questo articolo dell'« autorità militare » sembra implicare l'esistenza di un tale Comando: ciò che non corrisponde allo stato delle cose.

Essendo pertanto necessario di lasciare facoltà di provvedere alla costituzione di tale Comando nel modo più conveniente per le condizioni della Colonia e per le necessità della difesa, è opportuno sostituire all'inciso « autorità militare », l'inciso « ufficiale superiore in grado ».

Nell'art. 20, per intonarne la disposizione col disegno di legge presentato il 4 febbraio 1908 (n. 931), circa la presentazione di *separati* bilanci delle Colonie italiane, è stato tolto l'inciso « agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato fa parte integrale di quello del Ministero degli affari esteri ».

L'art. 25 è stato aggiunto per estendere all'Eritrea la esenzione consentita alla Somalia italiana nella presente legge, da qualsiasi imposta per i mutui ed i debiti contratti dalla Colonia per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo.

La legge del 1903 per l'ordinamento dell'Eritrea non consentiva tale esenzione; e quindi con l'approvazione del progetto di legge, qui unito, se non si fosse estesa l'esenzione all'Eritrea, ne sarebbe sorta una disparità di trattamento che in nessun modo avrebbe potuto essere giustificata.

Tutte le modificazioni apportate dalla Commissione parlamentare, d'accordo con me, tranne quella molto opportuna dell'art. 15, sono lievi; ed io confido che tutte avranno la vostra approvazione e l'avranno con sollecitudine, essendo necessario per la Colonia che la promulgazione del suo statuto fondamentale non soffra ulteriori indugi.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto un'unica amministrazione, e denominate Benadir.

Art. 2.

La colonia del Benadir è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del governatore, il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere al Benadir, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali in quanto non siano contrari ai principii delle leggi italiane;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto un'unica amministrazione col nome di Somalia italiana.

Art. 2.

La colonia della Somalia italiana è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Art. 3.

L'amministrazione dei Protettorati del Sultanato di Obbia, del territorio di Nogal e del Sultanato dei Migiurtini, conosciuti sotto il nome di Somalia settentrionale, è affidata al Governo della Somalia italiana.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere alla Somalia italiana, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali tenuto conto dei principii fondamentali delle leggi italiane;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo consuetudini;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso, non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno del bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a delegare, con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, al governatore le facoltà di cui alle lettere c, d, e, g dell'articolo 3.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera g dell'articolo 3, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al governatore.

Art. 5.

Le facoltà indicate negli articoli 3 e 4 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

Art. 6.

Nei rispetti della colonia del Benadir tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo le consuetudini;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a delegare al governatore la facoltà di cui alle lettere c, d, e, g, dell'art. 4.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera g dell'art. 4, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al governatore.

Art. 6.

Le facoltà indicate negli articoli 4 e 5 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

Art. 7.

Nei rispetti della Colonia della Somalia italiana tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Art. 7.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 8.

Il governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;

b) di regolare il cambio;

c) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

d) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica, ecc.;

e) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

f) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne l'esecuzione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'Erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione;

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine e obbligatorie.

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 10.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispet-

Art. 8.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 9.

Il governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;

b) di regolare il cambio;

c) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

d) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica, delle scuole, ecc.;

e) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

f) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne l'esecuzione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione;

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine e obbligatorie.

Art. 10.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 11.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro ri-

tivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera *c* dell'articolo 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 11.

I cittadini italiani e assimilati saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'art. 3, lettera *a*, e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

Art. 12.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), semprechè sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

Art. 13.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'articolo 3, lettera *b*.

Art. 14.

Gli indigeni e razze affini potranno chiedere un magistrato italiano che li giudicherà a norma dell'articolo 12.

spettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia secondo gli speciali regolamenti, di cui alla lettera *e* dell'articolo 9, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 12.

I cittadini italiani e assimilati saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'articolo 4, lettera *a*.

Art. 13.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini, giusta il disposto dell'art. 4, lettera *a*.

Art. 14.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'articolo 4, lettera *b*.

Art. 15.

I sudditi coloniali e assimilati che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari per essi vigenti, possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gl'Italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella Colonia, giusta l'art. 4, lettera *a*.

Art. 15.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311, e 26 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48, e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della Colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 16.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali del Benadir », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio esercito; al « corpo di polizia del Benadir », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari.

Il « corpo di polizia del Benadir » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Art. 17.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'autorità militare che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Art. 16.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311, e 26 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48, e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della Colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 17.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali della Somalia italiana », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio esercito; al « Corpo di polizia della Somalia italiana », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà d'ordinare le operazioni militari.

Il « Corpo di polizia della Somalia italiana » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Art. 18.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'ufficiale superiore in grado che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Art. 18.

Per gli ufficiali italiani nella Colonia del Benadir sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella Colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'articolo 5.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Il bilancio della Colonia, agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato, fa parte integrale di quello del Ministero degli esteri e verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, da presentarsi al Parlamento, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 20.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione del Benadir ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia, la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente, prima della fine di novembre, una

Art. 19.

Per gli ufficiali italiani nella Colonia della Somalia italiana sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'art. 6.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 20.

Il bilancio della Colonia verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, da presentarsi al Parlamento, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 21.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione della Somalia italiana ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente al Parlamento, prima della fine di

relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

Art. 22.

Tutti i decreti Reali, concernenti la Colonia del Benadir, saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul « *Bullettino ufficiale della Colonia del Benadir* », salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 23.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del governo della Colonia.

Il Presidente del Senato

CANONICO.

novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

Art. 23.

Tutti i decreti Reali, concernenti la Colonia della Somalia italiana, saranno pubblicati nella *Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno* ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul *Bullettino ufficiale della colonia della Somalia italiana* salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 24.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.

Art. 25.

La esenzione da qualsiasi imposta per i mutui ed i debiti contratti allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo, è estesa anche alla colonia Eritrea.

Il Presidente della Camera dei deputati

G. MARCORA.

SENATO DEL REGNO (N. 264-C)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DEI SENATORI

BALDISSERA, *presidente*, CARAFA, *segretario*, DI COLLOBIANO, CAVASOLA, GUALA VIGONI GIUSEPPE e SONNINO, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato del Regno nella tornata del 27 aprile 1907

e modificato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 18 febbraio 1908.

ripresentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio

col Ministro del Tesoro

col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

col Ministro della Guerra

e col Ministro della Marina

NELLA TORNATA DEL 17 MARZO 1908

Ordinamento della Somalia italiana

SIGNORI SENATORI. — Il disegno di legge ora sottoposto al vostro esame è quello stesso votato l'anno scorso e che ci viene rimandato dalla Camera con qualche lieve modificazione.

La vostra Commissione centrale difatti dopo averne preso cognizione ha confermato il medesimo relatore e lo ha incaricato di proporvi di approvare i cambiamenti introdotti, i quali sono principalmente di forma e non alterano lo spirito ed i principî giuridici ed amministrativi a cui si ispiravano le antiche proposte, salvo la modifica all'art. 15 di cui spiegheremo meglio il significato in appresso.

Intanto ci è grato rilevare subito che l'osservazione da noi avanzata per riguardo al nome da darsi alla Colonia e sulla quale non insistemmo, ha trovato favore nell'altro ramo del Parlamento dove si è definitivamente sostituito alla parola « Benadir » l'espressione « Somalia italiana ».

L'art. 3 aggiunto ha per così dire una importanza più che altro contabile. È naturale che sino a tanto che la Somalia settentrionale non crescerà per noi di valore, ogni affare amministrativo e politico di quelle contrade debba far capo al centro di gravità che si troverà

dove è il governatore della parte meridionale, che ha indiscutibilmente maggiore importanza e più prossimo avvenire.

Nell'art. 4 si è voluto meglio esprimere il concetto di non allontanarsi per quanto sia possibile, dai principi fondamentali delle leggi italiane per le disposizioni legislative da applicarsi agli indigeni e ciò è perfettamente conforme al comune desiderio.

Le semplificazioni introdotte all'art. 5 ci sembrano pure ragionevolissime per ciò che riguarda la soppressione del parere del Consiglio coloniale che veniva quasi a limitare la funzione del ministro di poter delegare le facoltà indicate all'art. 3 con le lettere *c, d, g*, perchè rientra, come dice nella sua relazione, nella responsabilità politica che deve assumere il Governo; però se ciò possiamo ammettere senza contrasto, non ci sembra altrettanto inutile il disposto per cui si stabiliva che per tale delegazione occorresse un decreto Reale.

Comunque col silenzio della legge non viene escluso, e noi crediamo che il Governo farà bene di non dipartirsi da tale consuetudine, che a noi sembra più corretta e costituzionale.

All'art. 9 alla lettera *d* si è voluto nominare tassativamente le scuole, e sebbene ad occhio e croce non sembri che per ora e per molto tempo saranno possibili o di qualche utilità, pure non abbiamo nulla in contrario perchè tanto questi come altri servizi pubblici non specificati sono evidentemente compresi nella facoltà che il governatore potrà svolgere man mano che la civiltà e le condizioni locali li renderanno possibili e necessari.

La correzione all'art. 12 è giusta perchè provvede a togliere una ripetizione che nulla aggiungeva alla chiarezza della dicitura.

La medesima osservazione è pure da farsi al nuovo articolo 13 corrispondente al 12 del testo antico che non viene in nessun modo a cambiare di valore.

L'art. 15 invece ripristina la proposta ministeriale che fu da noi modificata, nel senso che lascia nuovamente ai sudditi coloniali e agli assimilati la libertà di scegliere fra la legge italiana ed indigena. Anche nel progetto Guicciardini si presentava una eguale proposizione e tanto l'uno che l'altro ministro la sostenevano con ragioni di opportunità, e cioè di non precludere all'indigeno l'adito allo spontaneo

riconoscimento del beneficio delle leggi italiane.

E simili considerazioni furono pure svolte nel seno della Commissione allorchè si affacciò per la prima volta l'argomento, ma sembrò che fra l'incontestato beneficio a cui si allude, e gli inconvenienti che praticamente si sarebbero potuti verificare, anche per la non chiara definizione di *assimilati* e di *sudditi coloniali*, questa eccezione al principio generale, tutto a favore della popolazione meno civile della Colonia, non era da ammettersi, e così anche ora pensiamo.

Comunque, si cita l'esempio della legislazione coloniale germanica, che consente l'adito volontario agli indigeni alla legislazione stabilita dalla legge consolare per gli europei, e sebbene non possiamo valutarne l'estensione nè giudicarne gli effetti, non insisteremo nella nostra proposta, ma temiamo che il tempo potrà forse darci ragione.

All'art. 18, invece di « autorità militare », si preferisce l'inciso « ufficiale superiore in grado » perchè si fa notare che il parere richiesto da questo articolo, fa supporre che vi deve essere un comandante delle truppe a cui rivolgersi per quel parere.

All'art. 20, per le disposizioni del disegno di legge di legge: « Provvedimenti per i bilanci delle Colonie italiane d'Africa e per il contributo dello Stato nelle spese delle Colonie stesse », n. 931, presentato alla Camera il 4 febbraio u. p., fu necessario togliere la prima parte in cui si diceva che il bilancio della Colonia doveva far parte integrale di quello del Ministero degli affari esteri. Quel progetto è tuttora innanzi all'altro ramo del Parlamento, ma già fu fatta la relazione e fra poco verrà anche discusso dal Senato.

L'art. 25 è stato aggiunto opportunamente per estendere anche all'Eritrea la esenzione consentita alla Somalia italiana da qualsiasi imposta sui mutui e debiti contratti per le opere ai pubblica utilità e troviamo giustissima tale perequazione.

Passati così in rapida rassegna i cambiamenti che l'altro ramo del Parlamento nella sua saviezza ha creduto di introdurre nel progetto da noi già approvato, dobbiamo convenire che salvo quelle riserve a cui abbiamo accennato, l'insieme della legge si presenta

con pochissime variazioni di forma le quali non fanno che migliorarlo e perciò noi lo raccomandiamo al vostro favorevole suffragio.

Ma poichè abbiamo la penna in mano ci sia consentito, prima di chiudere questa breve relazione, di esprimere il nostro compiacimento per la ricordata presentazione del progetto per i « Provvedimenti dei bilanci delle Colonie », come pure per le proposte che vengono fatte sulle « Convenzioni pei servizi postali commerciali marittimi » i quali dimostrano come finalmente il Governo si interessa in modo più efficace dell'avvenire dei nostri possedimenti africani.

Addì 20 marzo 1908.

SONNINO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto un'unica amministrazione col nome di Somalia italiana.

Art. 2.

La colonia della Somalia italiana è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Art. 3.

L'amministrazione dei Protettorati del Sultanato di Obbia, del territorio di Nogal e del Sultanato dei Migiurtini, conosciuti sotto il nome di Somalia settentrionale, è affidata al Governo della Somalia italiana.

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere alla Somalia italiana, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali tenuto conto dei principii fondamentali delle leggi italiane;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo le consuetudini;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a delegare al governatore la facoltà di cui alle lettere *c, d, e, g*, dell'art. 4.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera *g* dell'art. 4, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al governatore.

Art. 6.

Le facoltà indicate negli articoli 4 e 5 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

Art. 7.

Nei rispetti della Colonia della Somalia italiana tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Art. 8.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 9.

Il governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;
b) di regolare il cambio;
c) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

d) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica, delle scuole, ecc.;

e) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

f) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne la espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione;

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine e obbligatorie.

Art. 10.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 11.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia secondo gli speciali regolamenti, di cui alla lettera e dell'articolo 9, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 12.

I cittadini italiani e assimilati saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'articolo 4, lettera a.

Art. 13.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini, giusta il disposto dell'art. 4, lettera a.

Art. 14.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'articolo 4, lettera b.

Art. 15.

I sudditi coloniali e assimilati che non vogliono accettare le giurisdizioni particolari per essi vigenti, possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gli Italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella Colonia, giusta l'art. 4, lettera a.

Art. 16.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311, e 26 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48, e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della Colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 17.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali della Somalia italiana », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio esercito; al « Corpo di polizia della Somalia italiana », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà d'ordinare le operazioni militari.

Il « Corpo di polizia della Somalia italiana » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Art. 18.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'ufficiale superiore in grado che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Art. 19.

Per gli ufficiali italiani nella Colonia della Somalia italiana sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'art. 6.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 20.

Il bilancio della Colonia verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, da presentarsi al Parlamento, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 21.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione.

ministrazione della Somalia italiana ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente al Parlamento, prima della fine di novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

Art. 23.

Tutti i decreti Reali, concernenti la Colonia della Somalia italiana, saranno pubblicati nella *Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno* ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul *Bullettino ufficiale della colonia della Somalia italiana* salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 24.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.

Art. 25.

La esenzione da qualsiasi imposta pei mutui ed i debiti contratti allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo, è estesa anche alla colonia Eritrea.

Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARCORÀ.